



RACCOLTA COORDINATA IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(aggiornamento a marzo 2022)

Testo vigente a marzo 2024

ATTI NORMATIVI INSERITI:

[LEGGE COSTITUZIONALE 7 DICEMBRE 2021 n.1](#) - LA MAGISTRATURA. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CONSIGLIO GIUDIZIARIO

[LEGGE QUALIFICATA 7 DICEMBRE 2021 N.2](#) - COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

[LEGGE 16 SETTEMBRE 2011 N.139](#) - PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI

[LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N. 145](#) - DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

[LEGGE QUALIFICATA 16 SETTEMBRE 2011 N.2](#) - NUOVE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

[LEGGE QUALIFICATA 25 APRILE 2003 N.55](#) - DISCIPLINA SULL'ORGANIZZAZIONE, LE INCOMPATIBILITA', IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DEI RICORSI E DEI PROCEDIMENTI, GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

[LEGGE COSTITUZIONALE 27 MAGGIO 2003 N.67](#) - DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL COLLEGIO GARANTE

[REGOLAMENTO 24 MARZO 2004 N.1](#) - REGOLAMENTO GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

[LEGGE QUALIFICATA 26 GENNAIO 2012 N.1](#) - DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI

[DECRETO DELEGATO 30 SETTEMBRE 2013 N.128](#) - PROCEDIMENTO INNANZI LA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI



ATTI NORMATIVI CITATI NELLA RACCOLTA COORDINATA

[Legge 2 marzo 2022 n.24](#)
[Legge 2 marzo 2022 n.23](#)
[Legge Qualificata 7 dicembre 2021 n.2](#)
[Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1](#)
[Decreto del Presidente del Collegio Garante 3 dicembre 2020 n.34](#)
[Legge Costituzionale 3 dicembre 2020 n.2](#)
[Legge Qualificata 20 febbraio 2020 n.1](#)
[Legge 21 dicembre 2017 n. 147](#)
[Legge 20 dicembre 2013 n.174](#)
[Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128](#)
[Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.2.](#)
[Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1](#)
[Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2](#)
[Decreto del Presidente del Collegio Garante 3 luglio 2014 n.11](#)
[Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1](#)
[Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1](#)
[Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n. 1](#)
[Legge 16 settembre 2011 n.139](#)
[Errata Corrige alla Legge 16 settembre 2011 n. 139](#)
[Legge 16 settembre 2011 n.138](#)
[Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2](#)
[Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2](#)
[Legge 1 marzo 2010 n.43](#)
[Legge 1 marzo 2010 n.42](#)
[Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2](#)
[Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1](#)
[Legge 1 dicembre 2005 n.172](#)
[Legge Qualificata 28 aprile 2005 n.62](#)
[Legge 21 gennaio 2004 n.4](#)
[Regolamento 24 marzo 2004 n.1](#)
[Legge Qualificata del 30 ottobre 2003 n.145](#)
[Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144](#)
[Legge 25 luglio 2003 n.99](#)
[Legge 27 giugno 2003 n. 89](#)
[Legge Costituzionale 27 maggio 2003 n.67](#)
[Legge 25 aprile 2003 n.55](#)
[Legge 26 febbraio 2002 n.36](#)
[Legge 24 febbraio 2000 n. 20](#)
[Legge 14 giugno 1995 n. 81](#)
[Legge 28 novembre 1994 n.101](#)
[Legge 28 ottobre 1992 n.83](#)
[Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
[Legge 21 ottobre 1988 n.106](#)
[Legge 11 marzo 1981 n. 21](#)
[Legge 25 aprile 1980 n.86](#)
[Legge 8 luglio 1974 n.59](#)
[Legge 5 giugno 1923 n.13](#)
[Legge 22 giugno 1915 n.18](#)



LEGGE COSTITUZIONALE 7 DICEMBRE 2021 n.1 LA MAGISTRATURA. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Art. 1

(Principi generali)

1. Gli organi del Potere giudiziario esercitano le loro funzioni secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità.
2. Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, i Magistrati esercitano le funzioni giudiziarie e svolgono i compiti istituzionali loro affidati nell'interesse dello Stato di diritto e senza vincolo di subordinazione. Essi sono responsabili in base alla legge.
3. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, spettano le particolari garanzie di indipendenza, personali, economiche e di *status* previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e salvaguardare l'indipendenza della Magistratura.

Art. 2

(Organi del potere giudiziario)

1. Gli organi del potere giudiziario hanno, di regola, carattere monocratico e si distinguono soltanto in ragione delle funzioni che ricoprono, senza alcuna gerarchia tra essi.
2. I Magistrati si suddividono in Magistrati di carriera e per specifico incarico.
3. Sono Magistrati di carriera: il Commissario della Legge e l'Uditore Commissariale. I Commissari della Legge e gli Uditori Commissariali sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle loro funzioni e competenze.
4. Sono Magistrati per specifico incarico: il Giudice per la Terza istanza, il Giudice per i Rimedi Straordinari e il Giudice per la Responsabilità civile dei Magistrati.
5. I Giudici d'Appello sono Magistrati di carriera o per specifico incarico a seconda che siano nominati per progressione di carriera o per concorso. I Giudici d'Appello, ferma restando la loro assegnazione al settore civile e amministrativo o a quello penale, possono reciprocamente sostituirsi l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.
6. Sono organi del potere giudiziario anche il Procuratore del Fisco e il Magistrato Dirigente, negli specifici casi e nei limiti in cui la legge attribuisce loro funzioni giudiziarie.
7. Fa parte della giurisdizione ordinaria la Corte del Trust, che è regolata da apposita legge costituzionale.

Art. 3

(Competenze dei Giudici per la terza istanza e dei Giudici per i rimedi straordinari)

1. Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle ricusazioni e sulle istanze di astensione proposte in pendenza di giudizio di ricusazione decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate.
2. I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari.



3. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento.
4. Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi. Il Giudice per la terza istanza decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, anche riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena.
5. Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per *restitutio in integrum* nei giudizi civili, nonché sulla ricusazione dei Magistrati e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricusazione.
6. Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n.55 in quanto compatibili.
7. Il Giudice di terza istanza e il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata.
8. Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l'Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato.

Art. 4

(Competenze dei Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati)

1. I Giudici per l'azione di responsabilità civile sono nominati due per il primo grado, uno per l'appello e uno per la terza istanza, con i relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari.
2. L'azione di responsabilità civile dei Magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l'azione di responsabilità civile. I Giudici per l'azione di responsabilità civile sono inoltre competenti a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati.

Art. 5

(Il Procuratore del Fisco)

1. Il Procuratore del Fisco è garante della legalità e della regolarità del processo penale, vigila sulla correttezza formale degli atti e sull'esatta applicazione della legge ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.
2. Il Procuratore del Fisco è nominato in via prioritaria e preferenziale per carriera interna. In mancanza di candidati idonei, la selezione viene effettuata esternamente tra candidati che abbiano i requisiti per coprire il posto di Commissario della Legge per selezione esterna.
3. Il Procuratore del Fisco è tenuto all'osservanza dei doveri ed è soggetto alla disciplina delle incompatibilità e della responsabilità, civile e disciplinare, dei Magistrati.
4. Il Procuratore del Fisco è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Magistrato Dirigente.

Art. 6

(Reclutamento – Requisiti)



1. L'Uditore Commissariale viene reclutato per concorso tra i laureati in giurisprudenza, cittadini o residenti a San Marino, con età inferiore ai 35 anni.
2. Il Commissario della Legge viene reclutato in via prioritaria per selezione interna tra gli Uditori Commissariali con almeno quattro anni di servizio che hanno superato la seconda valutazione di professionalità. In mancanza di candidati idonei la selezione viene effettuata esternamente tra i Magistrati che hanno maturato almeno otto anni di esperienza all'estero, gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche che svolgono la professione o l'insegnamento da almeno otto anni e hanno un'età minima di 35 anni.
3. Il Giudice d'Appello viene reclutato in via prioritaria per selezione interna tra i Commissari della Legge con almeno dieci anni di servizio a seguito di valutazione di professionalità. Si dà luogo a reclutamento per concorso esterno se vi è mancanza di candidati idonei. In tal caso la selezione viene effettuata tra i Magistrati che hanno maturato almeno quindici anni di esperienza all'estero, gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche che svolgono la professione o l'insegnamento da almeno quindici anni e hanno un'età minima di 45 anni.
4. Il Giudice per la Terza Istanza, il Giudice per i rimedi straordinari ed il Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati sono reclutati tra coloro che hanno svolto per venti anni il ruolo di magistrato, avvocato o professore universitario e godono di chiarissima fama. Sono nominati dal Consiglio Giudiziario, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta per cinque anni.

Art. 7

(Reclutamento – Procedura)

1. La procedura di reclutamento dei Magistrati è avviata su istanza del Magistrato Dirigente al Consiglio Giudiziario. Il Magistrato Dirigente, nell'istanza, specifica il numero dei posti da coprire nei rispettivi ruoli e le modalità di reclutamento. Il Consiglio Giudiziario, ricevuta l'istanza del Magistrato Dirigente, la accoglie o la respinge. Se accolta, il Consiglio Giudiziario manda la proposta motivata di avvio dei reclutamenti, indicante le modalità di reclutamento e il numero dei posti da coprire nei rispettivi ruoli, al Consiglio Grande e Generale.
2. Il Consiglio Grande e Generale approva o respinge la proposta di reclutamento.
3. Se la proposta è approvata, il Consiglio Giudiziario procede al reclutamento.
4. La valutazione di professionalità dei candidati è effettuata dal Consiglio Giudiziario che:
 - a) in caso di carriera interna richiede apposita relazione al Magistrato Dirigente;
 - b) in caso di reclutamento per concorso esterno nomina una Commissione Giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto, anche esterne alla Magistratura sammarinese oppure fra i Magistrati per specifico incarico. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Repubblica.
5. Compiute le valutazioni di professionalità, il Consiglio Giudiziario, con provvedimento motivato, nomina i Magistrati selezionati. Il Magistrato nominato giura nelle mani della Reggenza. Nel caso di progressioni di carriera non si fa luogo a un nuovo giuramento e la nomina ha effetto immediato.
6. Nel caso di nomina per carriera interna dei Giudici d'Appello e dei Commissari della Legge, la valutazione della professionalità necessaria per la copertura del posto deve tenere in considerazione i seguenti criteri.
 - a) Per i Giudici d'Appello:
 - esperienza specifica nel settore interessato alla copertura del posto;
 - comprovata professionalità e conoscenza del diritto, con specifico riferimento al settore interessato alla copertura del posto, anche con riguardo ai titoli posseduti;
 - equilibrio nelle decisioni, inteso quale corretto bilanciamento degli interessi in gioco, e adeguata considerazione dei diritti delle parti;
 - efficienza nell'organizzazione del lavoro giudiziario;
 - puntualità nelle decisioni e nei provvedimenti.



L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

b) Per i Commissari della Legge:

- esperienza pratica in tutti i settori della giurisdizione;
- comprovata professionalità e conoscenza del diritto;
- attitudine all'assunzione della responsabilità della funzione giudicante;
- equilibrio e adeguata considerazione nei provvedimenti dei diritti delle parti;
- comportamenti rispettosi della funzione degli avvocati, dei periti, degli ausiliari, dei cancellieri e del personale;
- efficienza e puntualità nell'organizzazione del lavoro.

L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

7. Nel caso di concorso esterno, i Commissari della Legge sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b). La valutazione delle prove deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- attitudine all'apprezzamento dei fatti, al ragionamento probatorio e per principi, familiarità con le tecniche dell'interpretazione.

8. Gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b).

La valutazione delle prove deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- attitudine all'apprezzamento dei fatti, al ragionamento probatorio e per principi,
- familiarità con le tecniche dell'interpretazione.

9. Nel caso di concorso esterno dei Giudici d'Appello la valutazione comparativa dei candidati, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b), è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- competenza nel settore di impiego;
- esperienze pratiche.

La valutazione è effettuata sulla base del *curriculum vitae*, dei titoli e delle pubblicazioni.

10. La valutazione comparativa dei candidati, avanti alla Commissione Giudicatrice di cui al comma 4, lettera b), per la nomina dei Giudici per la Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- competenza nel settore di impiego;
- esperienze pratiche.

La chiarissima fama è valutata sulla base del *curriculum vitae*, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 (*Carriera*)

1. L'Uditore Commissariale è soggetto a due distinte valutazioni di professionalità. Trascorso un periodo di prova di due anni dal giuramento è soggetto ad una prima valutazione di professionalità, in cui sono valutate le capacità di affrontare e risolvere in autonomia questioni teorico-pratiche. Se l'Uditore Commissariale supera la prima valutazione può accedere, dopo ulteriori due anni, al secondo periodo di prova. Nella seconda valutazione di professionalità l'Uditore Commissariale deve dimostrare di saper gestire autonomamente l'istruttoria di un procedimento preparandolo per la sua definizione. Se non supera la seconda valutazione, questa può essere ripetuta dopo un anno. Qualora la nuova valutazione non abbia esito positivo, l'Uditore Commissariale cessa dalle sue funzioni.



2. Superate le due valutazioni di professionalità, l'Uditore Commissariale:
 - a) viene immesso nei turni di reperibilità del settore cui è assegnato, percependo la relativa indennità di legge;
 - b) ha diritto al percepimento di un quinto dell'indennità di giudizio prevista per i Commissari della Legge;
 - c) può partecipare alla selezione per carriera interna da Commissario della Legge.
3. L'Uditore Commissariale che sia in servizio da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, non soggiace alle valutazioni di cui al precedente comma 1, e pertanto d'ufficio:
 - a) viene immesso nei turni di reperibilità del settore cui è assegnato, percependo la relativa indennità di legge;
 - b) ha diritto al percepimento di un quinto dell'indennità di giudizio prevista per i Commissari della Legge;
 - c) può partecipare alla selezione per carriera interna da Commissario della Legge.
4. Il Magistrato che progredisce nella carriera non è soggetto ad alcun periodo di prova.
5. I Magistrati che, a seguito di progressione di carriera, sono sottoposti a periodo di prova al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati a tempo indeterminato.
6. Il Commissario della Legge e il Giudice d'Appello reclutati per concorso esterno sono soggetti ad un periodo di prova di tre anni, all'esito del quale sono confermati o meno dal Consiglio Giudiziario. La conferma avviene all'esito della valutazione di professionalità, che deve dare conto della piena conoscenza del diritto sammarinese e della capacità di gestione dei casi assegnati durante il periodo di prova, in termini di prontezza, qualità ed efficacia.
7. La procedura di valutazione della professionalità deve garantire il contraddittorio con il Magistrato interessato.

Art. 9

(Durata e vicende del rapporto)

1. I Magistrati di carriera, una volta superato il periodo di prova, permangono nelle loro funzioni sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I Magistrati non possono essere rimossi dal loro incarico, salvo i casi di raggiungimento dell'età pensionabile, di destituzione conseguente all'accertamento della responsabilità disciplinare o di sopravvenuta incapacità permanente allo svolgimento delle funzioni, che è accertata dal Consiglio Giudiziario nel contraddittorio con il Magistrato.
3. I Magistrati di carriera che hanno esercitato funzioni giudiziarie per almeno dieci anni possono chiedere, per gravi motivi personali o familiari, di essere trasferiti nella Pubblica Amministrazione. Sulla richiesta decide il Consiglio Giudiziario. Nel caso in cui il Consiglio Giudiziario accolga la richiesta, il Congresso di Stato delibera la collocazione del Magistrato.
4. I Magistrati di carriera sono soggetti a valutazioni di professionalità ogni cinque anni, con riguardo ai profili dell'equilibrio, della produttività e delle qualità professionali dimostrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria. La valutazione viene effettuata dal Consiglio Giudiziario, sulla base di una motivata e documentata relazione del Magistrato Dirigente e in contraddittorio con il Magistrato interessato.

Art. 10

(Incompatibilità)

1. Ai Magistrati è vietato l'esercizio di ogni forma di attività politica e sindacale e comunque di pubblica manifestazione di sostegno o avversione ad una persona o ente che svolga attività politica o sindacale.
2. Ai Magistrati è vietata l'appartenenza e la partecipazione alle attività di associazioni segrete, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero. Ai fini del presente articolo sono associazioni segrete quelle di cui all'articolo 2 della Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2.



3. E' incompatibile con il ruolo di Magistrato l'assunzione di qualunque successivo incarico che preveda il giuramento di fedeltà ad altro Stato diverso dalla Repubblica di San Marino.
4. I Magistrati di carriera non possono esercitare la professione di avvocato o notaio, né possono esercitare attività commerciali o industriali, assumere cariche di amministratore e di sindaco in società, assumere altri impieghi, pubblici o privati, nel territorio della Repubblica o all'estero. Sono escluse le attività accademiche o d'insegnamento, purché compatibili con l'impegno e i doveri dell'ufficio di Magistrato.
5. I Magistrati per specifico incarico non possono assumere cariche di amministratore e di sindaco in società nel territorio della Repubblica o all'estero. Essi non possono esercitare la professione di avvocato o notaio, né possono esercitare attività commerciali o industriali, assumere altri impieghi pubblici o privati nel territorio della Repubblica. Sono escluse le attività accademiche o d'insegnamento, purché compatibili con l'impegno e i doveri dell'ufficio di Magistrato.
6. I Magistrati, ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, possono assumere altri incarichi esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa comunicazione al Consiglio Giudiziario.
7. Le incompatibilità cessano al termine dell'incarico.
8. Ai Magistrati di carriera che cessano dall'incarico è vietato l'esercizio dell'attività forense nel territorio della Repubblica per i due anni successivi.
9. I Magistrati hanno l'obbligo di dichiarare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente ogni due anni, l'assenza di cause di incompatibilità o di comunicarne immediatamente l'esistenza al Consiglio Giudiziario.
10. Il Consiglio Giudiziario è competente ad accertare in ogni momento lo stato di incompatibilità dei Magistrati sulla base di una relazione del Magistrato Dirigente.

Art. 11

(Responsabilità civile)

1. Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità civile l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatti salvi i casi di cui al comma 5 e i casi di dolo.
3. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
4. Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.
5. Costituiscono colpa grave:
 - a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
 - b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
 - c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
 - d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
6. L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dell'Eccellentissima Camera in persona dei Sindaci di Governo entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale.



7. Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno. In sede di rivalsa il Magistrato, la cui responsabilità sia stata accertata, può essere condannato al risarcimento del danno per un importo massimo pari ad una annualità della sua retribuzione netta. Tale limite è escluso se il fatto è stato commesso con dolo.

8. Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.

9. L'azione viene promossa avanti i Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati. Il procedimento si svolge con le norme della procedura ordinaria.

10. La sentenza definitiva viene trasmessa al Magistrato interessato, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Consiglio Giudiziario per la presa d'atto.

Art. 12

(Doveri dei Magistrati - Responsabilità disciplinare)

1. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità, agire ed apparire agire liberi da qualsiasi influenza indebita sui procedimenti giudiziari. Nell'espletamento dell'incarico devono manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio, tenere un'irrepreensibile condotta civile e morale, tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone in uguaglianza, rispettando la loro dignità. Hanno l'obbligo di trattare ogni causa con prudenza e diligenza. Essi inoltre devono:

- applicare le leggi interpretandole nel rispetto della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese;
- agire sempre in maniera indipendente e imparziale, assicurando che sia data equa udienza a tutte le parti e, se del caso, illustrando le questioni procedurali;
- trattare ogni procedimento con diligenza ed entro il termine previsto dalla legge ovvero, in assenza di esso, entro un termine ragionevole;
- decidere sugli affari loro affidati, astenendosi dal giudicare o rifiutare di pronunciare se sussistano valide ragioni stabilite dalla legge, e solo in quei casi;
- motivare le sentenze e gli altri provvedimenti per cui l'ordinamento preveda la motivazione in linguaggio che sia chiaro e comprensibile;
- incoraggiare, nei casi previsti dalla legge, le parti a raggiungere una composizione amichevole;
- aggiornarsi con regolarità e ampliare il proprio bagaglio professionale.

2. I Magistrati di carriera partecipano attivamente alle riunioni organizzative indette dal Magistrato Dirigente e assicurano la loro costante presenza in Tribunale.

3. La responsabilità disciplinare del Magistrato consegue alla violazione con dolo o colpa grave dei suoi doveri o se egli tenga, in ufficio o fuori, una condotta che, per la sua obiettiva gravità, lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario.

4. Costituiscono specifici illeciti disciplinari le seguenti condotte realizzate con dolo o colpa grave dal Magistrato nell'esercizio delle funzioni:

- mancata comunicazione al Consiglio Giudiziario della sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario;
- indebita interferenza nell'attività giurisdizionale di altro Magistrato ed omessa comunicazione al Magistrato Dirigente, da parte del Magistrato destinatario, dell'avvenuta interferenza;
- compimento di condotte integranti responsabilità civile del Magistrato;
- reiterata o grave inosservanza delle disposizioni sui carichi di lavoro adottate dal Magistrato Dirigente;
- sottrazione reiterata ed ingiustificata all'attività di servizio e reiterata inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile nel turno di propria competenza;
- divulgazione, anche colposa, di atti del procedimento coperti da segreto e di cui sia previsto il divieto di pubblicazione;



- rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste circa i fatti oggetto dei procedimenti a lui assegnati, salvo espressa autorizzazione da parte del Magistrato Dirigente.
5. Costituiscono inoltre specifici illeciti disciplinari le seguenti condotte realizzate dal Magistrato fuori dall'esercizio delle proprie funzioni:
- assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con il ruolo ricoperto oppure, benché compatibili, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Giudiziario;
 - sfruttamento della carica di Magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri o per arrecare un danno ingiusto a terzi;
 - frequentazione o intrattenimento di rapporti di affari con persona sottoposta a procedimento penale assegnato al Magistrato o condannata per misfatti puniti con la prigionia superiore al secondo grado o sottoposta a misura di sicurezza;
 - partecipazione o appartenenza ad associazioni segrete.
6. Sussiste infine la responsabilità disciplinare del Magistrato a seguito del compimento di fatti integranti misfatti punibili con la prigionia di grado non inferiore al secondo, qualora sia intervenuta sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento per sussistenza di una causa di estinzione del reato.
7. Costituiscono specifici illeciti disciplinari del Magistrato Dirigente le seguenti condotte, caratterizzate da dolo o colpa grave:
- mancata comunicazione all'organo competente di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari, compiuti da Magistrati;
 - grave violazione dei principi costituzionali in materia di ordinamento giudiziario nella redazione delle disposizioni sull'assegnazione dei carichi di lavoro;
 - indebita interferenza nel merito dell'attività giudiziaria esercitata dai Magistrati;
 - grave travisamento dei fatti nella predisposizione delle relazioni propedeutiche agli avanzamenti di carriera, al superamento del periodo di prova ed alle valutazioni periodiche di professionalità dei Magistrati.
8. Nessun Magistrato può essere destinatario di una sanzione disciplinare per la violazione di un dovere non previsto al momento in cui il fatto contestato si è verificato.
9. Le sanzioni disciplinari vanno applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e sono, in ordine crescente di afflittività: l'ammonizione, la censura, la sospensione della retribuzione e la destituzione. L'ammonizione e la censura consistono nella contestazione scritta di un comportamento tenuto dal Magistrato; la sospensione della retribuzione consiste nell'applicazione di una multa parametrata sullo stipendio del Magistrato e può essere applicata per un importo pari ad una somma da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni della retribuzione netta fatto salvo l'importo dell'assegno alimentare; la destituzione consiste nella risoluzione del rapporto e nella cessazione dalle funzioni.
10. Si applica la sanzione dell'ammonizione alla violazione da parte del Magistrato dei doveri di ufficio di cui al presente articolo che non sono così gravi da essere passibili di censura.
11. Si applica una sanzione non inferiore alla censura in caso di:
- violazione dei doveri previsti dal comma 1 e compimento di condotte che integrano la responsabilità civile del Magistrato, nel caso in cui tali comportamenti abbiano arrecato un ingiusto danno o un indebito vantaggio ad una delle parti;
 - mancata comunicazione, da parte del Magistrato destinatario, di avvenute interferenze nella propria attività giurisdizionale da parte di altro Magistrato;
 - sottrazione reiterata ed ingiustificata all'attività di servizio ed inosservanza reiterata dell'obbligo di rendersi reperibile nel turno di propria competenza;
 - divulgazione non colposa di atti del procedimento coperti da segreto e di cui sia previsto il divieto di pubblicazione;
 - assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con il ruolo ricoperto oppure, benché compatibili, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Giudiziario.
12. Al Magistrato Dirigente si applica una sanzione non inferiore alla censura in caso di:



- grave travisamento dei fatti nella predisposizione delle relazioni per gli avanzamenti di carriera, per il superamento del periodo di prova e per le valutazioni periodiche di professionalità dei Magistrati;
 - mancata comunicazione all'organo competente di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari, compiuti da Magistrati del Tribunale.
13. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione della retribuzione in caso di:
- interferenza del Magistrato o del Magistrato Dirigente nel merito dell'attività giurisdizionale svolta da altro Magistrato;
 - assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con il ruolo ricoperto oppure, benché compatibili, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Giudiziario, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto risulti particolarmente grave;
 - sfruttamento della carica di Magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri;
 - compimento di fatti integranti misfatti punibili con la prigionia di grado non inferiore al terzo, qualora sia intervenuta sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento per sussistenza di una causa di estinzione del reato.
14. Si applica la sanzione della destituzione al Magistrato:
- che sia riconosciuto colpevole di sfruttamento della carica al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri o per arrecare un danno ingiusto a terzi, quando il fatto risulti di particolare gravità;
 - per il quale sia accertato che abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, a condizioni anomale e di eccezionale favore, prestiti o agevolazioni da soggetti che il Magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti civili e penali dallo stesso trattati, dai difensori di costoro, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
 - che incorre nell'interdizione dai pubblici uffici di grado non inferiore al quarto in seguito a condanna definitiva;
 - che incorre in una condanna definitiva, per la commissione di un misfatto, a pena detentiva non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa condizionalmente o per la quale sia stata revocata la sospensione;
 - che sia prosciolto definitivamente per l'intervento sopravvenuto di una causa di estinzione del reato, quando in sentenza sia stato comunque accertato che ha commesso un misfatto punibile con la prigionia di grado non inferiore al terzo.
15. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno afflittiva se i fatti contestati non sono particolarmente gravi.
16. Non sussiste illecito disciplinare se il fatto è di scarsa rilevanza.
17. L'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari è il Consiglio Giudiziario.
18. La responsabilità disciplinare del Magistrato per la violazione di uno o più doveri deve essere accertata nell'ambito di un'apposita procedura, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato.
19. L'illecito disciplinare si prescrive una volta decorsi tre anni dalla commissione della condotta rilevante. L'avvio del procedimento disciplinare e l'apertura del procedimento penale rilevante a fini disciplinari sospende il termine di prescrizione.
20. Il termine di prescrizione della responsabilità disciplinare per i fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge decorre dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 13 *(Formazione)*

1. Al fine di garantire gli approfondimenti scientifici e professionali necessari a svolgere la loro funzione con indipendenza, autonomia, competenza e preparazione i Magistrati hanno il diritto-dovere di partecipare alla formazione iniziale e continua. Il Consiglio Giudiziario, entro il 31 dicembre di ogni anno, adotta i piani di formazione annuali per gli Uditori Commissariali e per i Magistrati di



carriera. Il Magistrato Dirigente predispone e presenta al Consiglio Giudiziario, entro il mese di gennaio di ogni anno, il resoconto dei piani di formazione dell'anno precedente. Il Consiglio Giudiziario, d'intesa con la Segreteria di Stato per la Giustizia, può stringere accordi con Istituti di formazione anche all'estero. La Formazione si estende alla trattazione delle questioni economiche, sociali e culturali relative all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Art. 14

(Il Magistrato Dirigente)

1. Il Magistrato Dirigente è nominato dal Consiglio Giudiziario, tra i Magistrati di carriera con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori quattro anni, previa valutazione dell'attività svolta.
2. Al Magistrato Dirigente sono attribuite le funzioni di:
 - a) organizzare il lavoro del Tribunale e dei singoli Magistrati. La distribuzione del lavoro giudiziario dev'essere effettuata in modo tale da consentire il buon andamento dell'attività giudiziaria, tenendo in considerazione la professionalità, l'esperienza e le attitudini di ciascun Magistrato e l'esigenza di offrire a ciascun Uditore Commissariale la possibilità di conseguire la necessaria formazione in ciascun settore della giurisdizione in vista delle valutazioni di professionalità;
 - b) esercitare – nel rispetto dell'autonomia e indipendenza di ciascun Magistrato nella trattazione e definizione dei procedimenti assegnati – la sorveglianza sui Magistrati, con il potere di accedere e acquisire le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni proprie e, nei casi previsti dalla legge, per rappresentare la situazione del Tribunale e l'attività da esso svolta;
 - c) coordinare e dirigere gli uffici giudiziari, esercitando la sorveglianza sull'esercizio delle funzioni amministrative;
 - d) partecipare al Consiglio Giudiziario redigendo, nei casi previsti dalla legge, le apposite relazioni previste dalla presente legge e quelle comunque richieste dal Consiglio Giudiziario;
 - e) segnalare al Consiglio Giudiziario i fatti che possono integrare illeciti disciplinari dei Magistrati;
 - f) essere udito in Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in seduta segreta, quando almeno un terzo di questa lo richieda e nei casi previsti dalla legge;
 - g) decidere entro dieci giorni dalla ricezione sulle domande di astensione con decreto motivato e disporre, nel caso di accoglimento, la riassegnazione del fascicolo ad altro giudice, secondo criteri di rotazione prestabiliti.
3. Il Magistrato Dirigente è tenuto, entro il mese di aprile d'ogni anno, a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e a seguito di presa d'atto del Consiglio Giudiziario, la relazione sullo stato della giustizia dell'anno precedente, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai Magistrati di ogni grado.
4. In circostanze eccezionali e contingenti e per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a due anni se persistono le medesime circostanze, il Dirigente del Tribunale può essere nominato fra personalità esterne alla Magistratura sammarinese di carriera, di chiarissima fama e comprovata esperienza di direzione di strutture o uffici giudiziari. Egli è equiparato al Magistrato Dirigente ad ogni effetto.
5. Su proposta del Magistrato Dirigente il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria nomina, tra i Magistrati, un Dirigente supplente. Il Magistrato Dirigente, dandone comunicazione al Consiglio Giudiziario, può delegare il Dirigente Supplente:
 - a) ad adottare provvedimenti urgenti in vece del Magistrato Dirigente in caso di sua impossibilità a provvedervi in tempo utile;
 - b) alla raccolta e/o all'elaborazione dei dati statistici necessari alla redazione di eventuali relazioni;
 - c) alla sorveglianza del lavoro degli Uditori Commissariali con particolare riguardo al loro percorso di crescita professionale, fermo restando il principio di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività giurisdizionale di questi e dei Commissari della Legge deleganti.
6. Il Magistrato Dirigente, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, è tenuto ad osservare le norme che ne regolano l'esercizio.



7. Il Magistrato Dirigente che, con dolo o colpa grave, incorra in una o più violazioni disciplinari proprie dei Magistrati e la gravità delle violazioni sia tale da pregiudicare il corretto esercizio delle sue funzioni, può essere rimosso dalla funzione dirigenziale con provvedimento del Consiglio Giudiziario, deliberato con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 15

(Il Consiglio Giudiziario)

1. Il Consiglio Giudiziario, presieduto dai Capitani Reggenti, è l'organo garante dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura.
2. Fa parte di diritto del Consiglio Giudiziario il Magistrato Dirigente, il quale svolge le funzioni di vicepresidente e, per delega dei Capitani Reggenti, ne cura l'organizzazione e il funzionamento secondo quanto stabilito dal Regolamento interno. Il Magistrato Dirigente non esercita il diritto di voto e non si computa ai fini del calcolo del *quorum* strutturale e funzionale delle deliberazioni.
3. Il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia possono intervenire alle riunioni del Consiglio Giudiziario per fare comunicazioni, fornire o richiedere chiarimenti. Essi non possono, tuttavia, essere presenti alle deliberazioni.
4. I componenti del Consiglio Giudiziario sono eletti:
 - a) quattro dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi, scelti fra cittadini sammarinesi, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario. Non possono essere eletti più di due iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino. Tale incompatibilità si estende al coniuge o convivente degli iscritti al predetto Albo, nonché ai parenti dei medesimi fino al secondo grado in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale;
 - b) quattro dai Magistrati, dei quali tre scelti fra i Commissari della Legge confermati nell'incarico e di carriera e uno scelto fra i Giudici d'Appello di carriera o per specifico incarico, purché confermati nell'incarico, oppure fra i Giudici di Terza Istanza. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Le votazioni si svolgono in distinte riunioni che possono essere convocate anche in giorni immediatamente consecutivi. A tal fine la Reggenza convoca i Magistrati di cui al successivo comma 5 e ne presiede la riunione.
5. I Commissari della Legge di carriera confermati nell'incarico, i Giudici d'Appello anch'essi confermati nell'incarico e i Giudici di Terza istanza eleggono, con due distinte votazioni, i tre Commissari della Legge e il Giudice d'Appello o il Giudice di Terza Istanza di cui al precedente comma 4, lettera b), esprimendo fino a tre preferenze per i Commissari della Legge e una preferenza per il Giudice d'Appello o il Giudice di Terza Istanza. In caso di parità di voti è eletto il Magistrato con maggiore anzianità di ruolo. In caso in cui vi sia pari anzianità di ruolo è eletto il Magistrato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, è eletto il Magistrato con maggiore anzianità anagrafica. I componenti elettivi di cui al comma 4, lettera b) sono immediatamente rieleggibili, per una sola volta.
6. Il Consiglio Giudiziario dura in carica quattro anni a partire dalla sua prima riunione. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, una volta che sono stati eletti i componenti sia dalla parte laica che dalla parte togata, entro due settimane. I componenti elettivi di cui alla lettera a) del comma 4 non sono immediatamente rieleggibili e, finché sono in carica, non possono fare parte del Consiglio Grande e Generale né del Congresso di Stato. I Magistrati eletti continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie e, in caso di cessazione dalle stesse, decadono dalla carica di componente del Consiglio Giudiziario.
7. Trascorsi quattro anni dalla prima riunione del Consiglio Giudiziario, e fino alle elezioni dei nuovi componenti, il Consiglio Giudiziario si riunisce e delibera solo per questioni di ordinaria amministrazione. In tal periodo è consentito l'avvio delle procedure di reclutamento dei Magistrati. Sono precluse la valutazione di professionalità e la nomina dei Magistrati, la nomina del Magistrato Dirigente e la decisione sui procedimenti disciplinari.



8. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai, il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia partecipano, senza diritto di voto, alla seduta del Consiglio Giudiziario in cui viene discussa la Relazione annuale del Magistrato Dirigente.
9. Il Consiglio Giudiziario verifica nella prima seduta la validità dei titoli dei componenti eletti. Delibera in materia di reclutamento, nomina, conferma, promozione, valutazione di professionalità e disciplina dei Magistrati, secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Esprime pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari, su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia o della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Nomina il Magistrato Dirigente del Tribunale tra i Commissari della Legge e i Giudici di Appello con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo che ricoprono.
10. Le deliberazioni del Consiglio Giudiziario, salvo diversamente previsto dalla presente legge, sono assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti la deliberazione s'intende non approvata.
11. Il Consiglio Giudiziario adotta a maggioranza qualificata il Regolamento interno con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle proprie attività, le cause di decadenza o incompatibilità dei componenti eletti, la sostituzione di quest'ultimi con i primi dei non eletti.
12. Il Consiglio Giudiziario adotta a maggioranza qualificata un codice etico dei Magistrati.
13. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale. Possono essere comunque convocate sedute d'iniziativa dei Capitani Reggenti o su richiesta di tre componenti eletti. Le convocazioni del Consiglio Giudiziario, l'ordine del giorno delle sedute e le deliberazioni assunte dallo stesso sono trasmesse alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Segretario di Stato per la Giustizia.
14. I componenti del Consiglio Giudiziario non sono perseguibili per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
15. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere svolte le elezioni dei componenti del Consiglio Giudiziario secondo le disposizioni in questa contenute. Il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria di cui alla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche permane in carica sino all'insediamento del Consiglio Giudiziario nominato ai sensi della presente legge.

Art. 16

(Giudizio disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti del Magistrato può essere promossa, anche sulla base delle segnalazioni e degli esposti, comunque pervenuti in forma non anonima, nei casi e secondo le procedure stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario:
 - a) da almeno un terzo della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia;
 - b) dal Magistrato Dirigente.
2. L'istruttoria preliminare del procedimento disciplinare, la cui contestazione riguarda l'applicazione di una sanzione diversa dall'ammonimento, è affidata al Commissario della Legge incaricato dal Consiglio Giudiziario, a rotazione per un anno, il quale prosegue nell'esercizio della funzione per la definizione delle pratiche pervenute in costanza dell'incarico. Il Commissario della Legge incaricato può chiedere apposita relazione al Magistrato Dirigente. Il Commissario della Legge incaricato non può fare parte del Consiglio Giudiziario e non può essere nuovamente nominato nello stesso incarico nei due anni successivi.
3. Il Commissario della Legge incaricato, all'esito dell'istruttoria preliminare, delibera l'archiviazione della pratica, rilevando con provvedimento motivato la manifesta infondatezza dell'addebito, o esercita l'azione disciplinare. In questo caso rimette il giudizio disciplinare, con provvedimento motivato, al Consiglio Giudiziario.
4. Contro l'archiviazione può essere proposta impugnazione dal soggetto che ha promosso l'azione disciplinare, enunciando gli specifici motivi in fatto e in diritto a sostegno del gravame. Sull'impugnazione decide con provvedimento motivato il Giudice d'Appello, designato a tal fine dal



Consiglio Giudiziario a rotazione per un anno, il quale conferma il provvedimento di archiviazione o lo annulla con rinvio al Consiglio Giudiziario per il giudizio disciplinare. Il Giudice d'Appello incaricato non può fare parte del Consiglio Giudiziario e non può essere nuovamente nominato nello stesso incarico nei due anni successivi.

5. La sospensione in via cautelare del Magistrato incolpato può essere proposta dal Commissario della Legge che esercita l'azione disciplinare. Il Consiglio Giudiziario può disporla anche d'ufficio o su richiesta dell'organo che ha promosso la procedura.

6. La sospensione in via cautelare del Magistrato incolpato è disposta dal Consiglio Giudiziario nei casi in cui la contestazione attenga a fatti che, nelle more del procedimento disciplinare, non ne consentono la permanenza nelle funzioni.

7. Il provvedimento di sospensione in via cautelare è impugnabile dal Magistrato, per motivi di merito o di legittimità, mediante ricorso al Collegio Garante.

8. Il giudizio disciplinare nei confronti dell'incolpato è riservato alla competenza del Consiglio Giudiziario che delibera a maggioranza semplice.

9. Il Consiglio Giudiziario delibera sull'azione disciplinare con provvedimento motivato di esclusione dell'addebito o di applicazione di una sanzione disciplinare, diversa dall'ammonimento, all'esito di un'apposita udienza di discussione in cui il Magistrato incolpato può farsi difendere e rappresentare da un Avvocato, presentare memorie e documenti, chiedere di essere ascoltato, proporre l'audizione di testi e l'acquisizione di documenti. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso l'azione disciplinare, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, può partecipare all'udienza di discussione presentando memorie e documenti o proponendo l'acquisizione di documentazioni o testimonianze. Il Consiglio Giudiziario, se lo ritiene necessario ai fini della decisione, può procedere all'acquisizione di prove dichiarative o documentali.

10. Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Giudiziario è impugnabile, per motivi di merito o di legittimità, dall'interessato o dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso la procedura e partecipato all'udienza di discussione, mediante ricorso al Collegio Garante.

11. Al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

12. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti il procedimento di applicazione della sola sanzione dell'ammonimento è adottato dal Consiglio Giudiziario, sentito il Magistrato interessato, con procedura sommaria. Il provvedimento disciplinare adottato è impugnabile ai sensi del comma 10.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Le procedure di concorso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono e si completano secondo le norme indicate nei relativi avvisi pubblici di vacanza.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. La Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 come successivamente modificata, la Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1 e la Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 come successivamente modificata, ad eccezione dell'articolo 10, e la Legge 16 settembre 2011 n.138 sono abrogate.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



LEGGE QUALIFICATA 7 DICEMBRE 2021 N.2
COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Art. 1

(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

1. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.
2. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.
3. Almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione disciplinare dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; partecipa al giudizio disciplinare nei modi e nelle forme previste dalla legge costituzionale; esamina la Relazione annuale del Magistrato Dirigente, predisponendo eventuali osservazioni, prima che questa venga sottoposta al Consiglio Grande e Generale; nei casi stabiliti dalla legge o quando un terzo della Commissione lo richieda può udire, in seduta segreta, il Magistrato Dirigente ai fini di approfondire questioni attinenti all'andamento dell'amministrazione della giustizia e all'organizzazione degli uffici giudiziari; il Segretario di Stato e la Commissione possono richiedere pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari al Consiglio Giudiziario; esercita i poteri previsti dalla legge.
4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
5. Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e quelli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
6. E' facoltà della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia avvalersi di giureconsulti. La richiesta deve essere motivata e trasmessa dal Presidente della Commissione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che la autorizza o la nega.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



LEGGE 16 SETTEMBRE 2011 N.139

NORMA DI PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 2 marzo 2022 n.23

Art. 1

La presente legge disciplina la procedura in materia di astensione e ricusazione dei Magistrati di cui all'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

Art. 2

(Astensione)

1. Il Magistrato che incorra in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e successive modifiche, deve dichiararlo, richiedendo al Magistrato Dirigente di essere sollevato dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.¹

¹ **Testo originario (Legge n.139/2011):**

Il Magistrato che incorra in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, deve dichiararlo, richiedendo al Giudice competente di sollevarlo dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.

La domanda, dopo la notifica alle parti, è trasmessa al Giudice competente, unitamente agli atti del procedimento. Nell'istanza devono essere indicate e prodotte le prove.

La sentenza è depositata unitamente al fascicolo del procedimento, ed è notificata d'ufficio alle parti e al magistrato.

Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di astensione facoltativa.

L'istanza di ricusazione può essere proposta in ogni fase e momento del processo.

L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente i motivi di ricusazione previsti dalla legge e le prove a sostegno degli stessi.

Il Giudice, ricevuta l'istanza, ne informa il Magistrato Dirigente e manda alla Cancelleria per la trasmissione al Giudice competente, assieme a copia del fascicolo processuale. Se l'istanza di ricusazione è avanzata nella fase dibattimentale del processo penale, il giudice procede negli incombeni processuali previsti per quell'udienza ad eccezione della decisione definitiva del giudizio.

L'istanza di ricusazione dovrà essere presentata a ministero di un procuratore abilitato iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Qualora la parte o il prevenuto provvedano a presentare l'istanza personalmente, il giudice del giudizio di ricusazione dispone la notifica della medesima ai difensori del ricusante nel procedimento nel quale l'istanza è presentata. Se questi ultimi svolgeranno ulteriore attività di difesa, l'istanza di ricusazione si intenderà ad ogni fine presentata a ministero dei medesimi.

L'istanza di ricusazione sospende il processo. Tuttavia, nel caso in cui la stessa appaia dilatoria o sia la reiterazione, anche solo sostanziale, di precedenti istanze, il Magistrato ricusato ha la facoltà di proseguire il processo ovvero può chiedere al Magistrato Dirigente, benché ritenga infondata la ricusazione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.

Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, il magistrato dichiara di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, ed il procedimento di ricusazione si estingue.

Il Giudice competente per il giudizio di ricusazione, ricevuta l'istanza, entro i successivi tre giorni assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali. Le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copia. Qualora siano richieste prove testimoniali, il Giudice competente provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio. Scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione, che deve essere depositata entro trenta giorni.

La sentenza è depositata unitamente alla copia del fascicolo del procedimento ed è notificata d'ufficio alle parti e al magistrato.

La sentenza che accoglie la ricusazione dispone anche quali atti del processo tenutisi con la partecipazione del Magistrato ricusato siano da rinnovare.

Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da € 1.000 a € 10.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.



Art. 2-bis
(Procedimento di astensione)

1. La domanda di astensione di cui all'articolo 2 deve essere formulata entro dieci giorni dal momento in cui sussiste la causa d'incompatibilità o ne ha conoscenza il Giudice interessato, il quale deve indicare le ragioni e gli elementi di prova a sostegno della domanda.
2. La domanda di astensione è depositata in Cancelleria ed è diretta al Magistrato Dirigente.
3. Sulla domanda di astensione il Magistrato Dirigente, acquisite le necessarie informazioni e sentito ove occorra il Giudice richiedente, decide entro dieci giorni dalla sua ricezione e, nel caso di accoglimento, dispone, con decreto motivato e inoppugnabile, la riassegnazione del fascicolo ad altro Giudice, secondo criteri di rotazione prestabiliti.
4. Il decreto di accoglimento e di contestuale riassegnazione del fascicolo, unitamente alla domanda di astensione, è allegato agli atti del procedimento, comunicato al Giudice richiedente e al Giudice nuovo assegnatario, notificato alle parti del procedimento a cura della Cancelleria che, eseguite le prescritte notifiche, provvede alla trasmissione del fascicolo al Giudice nuovo assegnatario.
5. Qualora il Magistrato Dirigente, allo stato degli atti, non ravvisi i presupposti per accogliere la domanda di astensione, ne dà avviso con decreto motivato che, a cura della Cancelleria, è tempestivamente comunicato al Giudice richiedente ed è allegato agli atti del procedimento unitamente alla domanda di astensione.
6. Dal momento della domanda di astensione il Giudice richiedente non può adottare provvedimenti nel procedimento in oggetto, fatte salve motivate e indifferibili ragioni di urgenza.²

Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di ricusazione di un membro del Collegio Garante e del Giudice per i Rimedi Straordinari.

Fatto salvo il caso di cui al superiore decimo comma, nei procedimenti penali la prescrizione del reato è sospesa, dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione fino, in fase istruttoria, al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione ed in fase decidente fino al giorno della successiva udienza dibattimentale.

Nei giudizi penali non possono essere presentate istanze di ricusazione una volta esauriti gli atti di cui all'articolo 179 del codice di procedura penale; il giudice decidente ne dichiara l'irricevibilità.

Qualora in tale fase sia pendente un giudizio di ricusazione, il giudice decidente procede alla pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo in Cancelleria, entro cinque giorni dalla notifica del medesimo alla decisione del giudice della ricusazione.

La Cancelleria procede d'ufficio alla notifica del dispositivo alle parti private, al Procuratore del Fisco e al prevenuto.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Errata Corrige alla Legge 16 settembre 2011 n.139 “NORMA DI PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI”

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo della Legge 16 settembre 2011 n.139, il penultimo comma dell'articolo 2 della Legge stessa, risulta non correttamente formulato.

L'esatta formulazione del penultimo comma dell'articolo 2 è pertanto la seguente:

“Qualora in tale fase sia pendente un giudizio di ricusazione, il giudice decidente procede alla pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo in Cancelleria, entro cinque giorni dalla notifica al medesimo della decisione del giudice della ricusazione.”

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. L'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011 n.139 è così sostituito:

“Art. 2 (*Astensione*)

1. Il Magistrato che incorra in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e successive modifiche, deve dichiararlo, richiedendo al Magistrato Dirigente di essere sollevato dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.”.

² **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 2 (Introduzione dell'articolo 2-bis alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

“Art. 2-bis

(Procedimento di astensione)



Art. 2-ter
(*Astensione facoltativa*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis si applicano anche in caso di astensione facoltativa.³

Art. 2-quater
(*Procedimento di ricusazione*)

1. L'istanza di ricusazione può essere proposta in ogni fase del processo.
2. L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente gli specifici motivi previsti dalla legge e le prove a sostegno. La Cancelleria provvede alla tempestiva comunicazione dell'istanza al Giudice ricusato e al Magistrato Dirigente.
3. Dal momento del deposito dell'istanza di ricusazione il Giudice ricusato non può adottare provvedimenti nel procedimento in oggetto, fatte salve motivate e indifferibili ragioni di urgenza. Se l'istanza di ricusazione è avanzata in corso d'udienza, il Giudice procede limitatamente agli incombenzi processuali previsti per quell'udienza. Dal momento della trasmissione degli atti al Giudice per i Rimedi Straordinari e sino al deposito della decisione rimangono sospese le attività processuali nel fascicolo in oggetto.
4. Il Giudice ricusato non può pronunciare sentenza prima della decisione del Giudice per i Rimedi Straordinari che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, salvo il caso in cui l'istanza di ricusazione sia riproposta e sia fondata sui medesimi motivi.
5. Il Giudice ricusato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione può depositare in Cancelleria domanda di astensione, anche per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla parte. La domanda, a cura della Cancelleria, è immediatamente trasmessa al Giudice per i Rimedi Straordinari, unitamente al fascicolo del procedimento, comunicata al Magistrato Dirigente e notificata alle parti del procedimento.
6. Nel caso in cui il Giudice ricusato dichiara di astenersi e l'astensione è accolta l'istanza di ricusazione si considera come non proposta.

1. La domanda di astensione di cui all'articolo 2 deve essere formulata entro dieci giorni dal momento in cui sussiste la causa d'incompatibilità o ne ha conoscenza il Giudice interessato, il quale deve indicare le ragioni e gli elementi di prova a sostegno della domanda.

2. La domanda di astensione è depositata in Cancelleria ed è diretta al Magistrato Dirigente.

3. Sulla domanda di astensione il Magistrato Dirigente, acquisite le necessarie informazioni e sentito ove occorra il Giudice richiedente, decide entro dieci giorni dalla sua ricezione e, nel caso di accoglimento, dispone, con decreto motivato e inoppugnabile, la riassegnazione del fascicolo ad altro Giudice, secondo criteri di rotazione prestabiliti.

4. Il decreto di accoglimento e di contestuale riassegnazione del fascicolo, unitamente alla domanda di astensione, è allegato agli atti del procedimento, comunicato al Giudice richiedente e al Giudice nuovo assegnatario, notificato alle parti del procedimento a cura della Cancelleria che, eseguite le prescritte notifiche, provvede alla trasmissione del fascicolo al Giudice nuovo assegnatario.

5. Qualora il Magistrato Dirigente, allo stato degli atti, non ravvisi i presupposti per accogliere la domanda di astensione, ne dà avviso con decreto motivato che, a cura della Cancelleria, è tempestivamente comunicato al Giudice richiedente ed è allegato agli atti del procedimento unitamente alla domanda di astensione.

6. Dal momento della domanda di astensione il Giudice richiedente non può adottare provvedimenti nel procedimento in oggetto, fatte salve motivate e indifferibili ragioni di urgenza.”.

³ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 3 (*Introduzione dell'articolo 2-ter alla Legge 16 settembre 2011 n.139*)

1. Dopo l'articolo 2-bis della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-ter:

“Art. 2-ter

(*Astensione facoltativa*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis si applicano anche in caso di astensione facoltativa.”.



7. Il Giudice ricusato che non formuli domanda di astensione dispone con decreto che la Cancelleria provveda immediatamente alla trasmissione dell'istanza di ricusazione e del fascicolo al Giudice per i Rimedi Straordinari. Il decreto, unitamente all'istanza di ricusazione, a cura della Cancelleria è immediatamente comunicato al Magistrato Dirigente e notificato alle parti del procedimento.

8. Il Giudice ricusato e le parti del procedimento, entro dieci giorni dalle prescritte notifiche del suddetto decreto, hanno facoltà di depositare in Cancelleria memorie. Scaduti i termini, la Cancelleria provvede senza ritardo alla trasmissione al Giudice per i Rimedi Straordinari delle memorie eventualmente depositate ovvero dell'avviso che il termine è trascorso.⁴

Art. 2-quinquies (Decisione)

1. Il Giudice per i Rimedi Straordinari decide senza formalità sulle domande di ricusazione e su quelle di astensione formulate ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 5, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie.

2. Il termine per la decisione è prorogato di trenta giorni qualora il Giudice per i Rimedi Straordinari, con decreto, ritenga necessarie ulteriori allegazioni, per la produzione delle quali assegna alle parti e al Giudice interessato un congruo termine.⁵

⁴ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 4 (Introduzione dell'articolo 2-*quater* alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*ter* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*quater*:

“Art. 2-*quater*

(Procedimento di ricusazione)

1. L'istanza di ricusazione può essere proposta in ogni fase del processo.
2. L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente gli specifici motivi previsti dalla legge e le prove a sostegno. La Cancelleria provvede alla tempestiva comunicazione dell'istanza al Giudice ricusato e al Magistrato Dirigente.
3. Dal momento del deposito dell'istanza di ricusazione il Giudice ricusato non può adottare provvedimenti nel procedimento in oggetto, fatte salve motivate e indifferibili ragioni di urgenza. Se l'istanza di ricusazione è avanzata in corso d'udienza, il Giudice procede limitatamente agli incumbenti processuali previsti per quell'udienza. Dal momento della trasmissione degli atti al Giudice per i Rimedi Straordinari e sino al deposito della decisione rimangono sospese le attività processuali nel fascicolo in oggetto.
4. Il Giudice ricusato non può pronunciare sentenza prima della decisione del Giudice per i Rimedi Straordinari che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, salvo il caso in cui l'istanza di ricusazione sia riproposta e sia fondata sui medesimi motivi.
5. Il Giudice ricusato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione può depositare in Cancelleria domanda di astensione, anche per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla parte. La domanda, a cura della Cancelleria, è immediatamente trasmessa al Giudice per i Rimedi Straordinari, unitamente al fascicolo del procedimento, comunicata al Magistrato Dirigente e notificata alle parti del procedimento.
6. Nel caso in cui il Giudice ricusato dichiara di astenersi e l'astensione è accolta l'istanza di ricusazione si considera come non proposta.
7. Il Giudice ricusato che non formuli domanda di astensione dispone con decreto che la Cancelleria provveda immediatamente alla trasmissione dell'istanza di ricusazione e del fascicolo al Giudice per i Rimedi Straordinari. Il decreto, unitamente all'istanza di ricusazione, a cura della Cancelleria è immediatamente comunicato al Magistrato Dirigente e notificato alle parti del procedimento.
8. Il Giudice ricusato e le parti del procedimento, entro dieci giorni dalle prescritte notifiche del suddetto decreto, hanno facoltà di depositare in Cancelleria memorie. Scaduti i termini, la Cancelleria provvede senza ritardo alla trasmissione al Giudice per i Rimedi Straordinari delle memorie eventualmente depositate ovvero dell'avviso che il termine è trascorso.”.

⁵ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 5 (Introduzione dell'articolo 2-*quinquies* alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*quater* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*quinquies*:

“Art. 2-*quinquies*

(Decisione)

1. Il Giudice per i Rimedi Straordinari decide senza formalità sulle domande di ricusazione e su quelle di astensione formulate ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 5, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie.
2. Il termine per la decisione è prorogato di trenta giorni qualora il Giudice per i Rimedi Straordinari, con decreto, ritenga necessarie ulteriori allegazioni, per la produzione delle quali assegna alle parti e al Giudice interessato un congruo termine.”.



Art. 2-sexies
(*Deposito della decisione*)

1. La sentenza del Giudice per i Rimedi Straordinari è depositata unitamente al fascicolo del procedimento e notificata d'ufficio alle parti e al Giudice interessato.
2. In caso di accoglimento della domanda di astensione, formulata ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 5, o dell'istanza di ricusazione, il Giudice per i Rimedi Straordinari indica nel dispositivo gli eventuali atti del procedimento da rinnovare tra quelli adottati dal Giudice interessato.
3. Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da 1.000,00 (mille/00) a 6.000,00 (seimila/00) euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.⁶

Art. 2-septies
(*Istanze urgenti*)

1. Nel corso del giudizio incidentale di astensione o ricusazione, le eventuali istanze urgenti inerenti al fascicolo principale sono esaminate, su disposizione del Giudice per i Rimedi Straordinari, dal Giudice competente reperibile per le urgenze, ove occorra sostituito secondo gli ordinari criteri tabellari.⁷

Art. 2-octies
(*Proposizione dell'istanza di ricusazione*)

1. L'istanza di ricusazione deve essere presentata a ministero di un procuratore abilitato iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.⁸

⁶ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 6 (*Introduzione dell'articolo 2-sexies alla Legge 16 settembre 2011 n.139*)

1. Dopo l'articolo 2-*quinquies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*sexies*:

“Art. 2-*sexies*

(*Deposito della decisione*)

1. La sentenza del Giudice per i Rimedi Straordinari è depositata unitamente al fascicolo del procedimento e notificata d'ufficio alle parti e al Giudice interessato.
2. In caso di accoglimento della domanda di astensione, formulata ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 5, o dell'istanza di ricusazione, il Giudice per i Rimedi Straordinari indica nel dispositivo gli eventuali atti del procedimento da rinnovare tra quelli adottati dal Giudice interessato.
3. Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da 1.000,00 (mille/00) a 6.000,00 (seimila/00) euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.”

⁷ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 7 (*Introduzione dell'articolo 2-septies alla Legge 16 settembre 2011 n.139*)

1. Dopo l'articolo 2-*sexies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*septies*:

“Art. 2-*septies*

(*Istanze urgenti*)

1. Nel corso del giudizio incidentale di astensione o ricusazione, le eventuali istanze urgenti inerenti al fascicolo principale sono esaminate, su disposizione del Giudice per i Rimedi Straordinari, dal Giudice competente reperibile per le urgenze, ove occorra sostituito secondo gli ordinari criteri tabellari.”

⁸ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 8 (*Introduzione dell'articolo 2-octies alla Legge 16 settembre 2011 n.139*)

1. Dopo l'articolo 2-*septies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*octies*:

“Art. 2-*octies*

(*Proposizione dell'istanza di ricusazione*)

1. L'istanza di ricusazione deve essere presentata a ministero di un procuratore abilitato iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.”



Art. 2-nonies
(Istanza dilatoria)

1. Nel caso in cui il magistrato interessato ritenga l'istanza di ricusazione dilatoria, perché fondata su presupposti in fatto non veritieri o costituisca mera reiterazione di precedenti istanze, lo dichiara e, trasmessa l'istanza al Giudice per i Rimedi Straordinari, ha facoltà, in pendenza del giudizio sulla ricusazione, di proseguire il processo, ovvero può chiedere al Magistrato Dirigente, benché ritenga infondata la ricusazione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.
2. La dichiarazione è immediatamente comunicata a cura della Cancelleria al Magistrato Dirigente e notificata alle parti del procedimento.
3. Nel caso di cui alla prima parte del comma 1, la Cancelleria trasmette al Giudice per i Rimedi Straordinari copia del fascicolo del procedimento in luogo dell'originale, avendo tempestiva cura dei successivi aggiornamenti.⁹

Art. 2-decies

(Astensioni e ricusazioni dei membri del Collegio Garante e dei Giudici per i Rimedi Straordinari)

1. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto non diversamente disciplinato, alle procedure di astensione e ricusazione dei membri del Collegio Garante e dei Giudice per i Rimedi Straordinari.¹⁰

Art. 2-undecies

(Sospensione della prescrizione del reato)

1. Nei procedimenti penali, fatta salva l'eventualità di cui all'articolo 2-nonies, comma 1, la prescrizione del reato è sospesa, dal giorno del deposito della domanda di astensione o dell'istanza di ricusazione fino, nella fase istruttoria, al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione e, nella fase del giudizio, fino al giorno della successiva udienza dibattimentale.¹¹

⁹ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 9 (Introduzione dell'articolo 2-nonies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-octies della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-nonies:

“Art. 2-nonies

(Istanza dilatoria)

1. Nel caso in cui il magistrato interessato ritenga l'istanza di ricusazione dilatoria, perché fondata su presupposti in fatto non veritieri o costituisca mera reiterazione di precedenti istanze, lo dichiara e, trasmessa l'istanza al Giudice per i Rimedi Straordinari, ha facoltà, in pendenza del giudizio sulla ricusazione, di proseguire il processo, ovvero può chiedere al Magistrato Dirigente, benché ritenga infondata la ricusazione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.
2. La dichiarazione è immediatamente comunicata a cura della Cancelleria al Magistrato Dirigente e notificata alle parti del procedimento.
3. Nel caso di cui alla prima parte del comma 1, la Cancelleria trasmette al Giudice per i Rimedi Straordinari copia del fascicolo del procedimento in luogo dell'originale, avendo tempestiva cura dei successivi aggiornamenti.”

¹⁰ **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 10 (Introduzione dell'articolo 2-decies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-nonies della Legge 16 settembre 2011 n.139 è inserito il seguente articolo 2-decies:

“Art. 2-decies

(Astensioni e ricusazioni dei membri del Collegio Garante e dei Giudici per i Rimedi Straordinari)

1. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto non diversamente disciplinato, alle procedure di astensione e ricusazione dei membri del Collegio Garante e dei Giudice per i Rimedi Straordinari.”

¹¹ **Testo originario:**



Art. 2-duodecies
(*Giudizi penali*)

1. Nei giudizi penali non possono essere presentate istanze di ricusazione una volta esauriti gli atti di cui all'articolo 179 e all'articolo 198, comma 3, del Codice di Procedura Penale; il Giudice decidente ne dichiara l'irricevibilità.¹²

Legge 2 marzo 2022 n.23, Art. 11 (*Introduzione dell'articolo 2-undecies alla Legge 16 settembre 2011 n.139*)

1. Dopo l'articolo 2-decies della Legge 16 settembre 2011 n.139 è inserito il seguente articolo 2-undecies:

“Art. 2-undecies

(*Sospensione della prescrizione del reato*)

1. Nei procedimenti penali, fatta salva l'eventualità di cui all'articolo 2-nonies, comma 1, la prescrizione del reato è sospesa, dal giorno del deposito della domanda di astensione o dell'istanza di ricusazione fino, nella fase istruttoria, al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione e, nella fase del giudizio, fino al giorno della successiva udienza dibattimentale.”

¹² **Testo originario:**

Legge 2 marzo 2022 n.2, Art. 12 (*Introduzione dell'articolo 2-duodecies alla Legge 16 settembre 2011 n.139*)

1. Dopo l'articolo 2-undecies della Legge 16 settembre 2011 n.139 è inserito il seguente articolo 2-duodecies:

“Art. 2-duodecies

(*Giudizi penali*)

1. Nei giudizi penali non possono essere presentate istanze di ricusazione una volta esauriti gli atti di cui all'articolo 179 e all'articolo 198, comma 3, del Codice di Procedura Penale; il Giudice decidente ne dichiara l'irricevibilità.”



LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N.145¹³
DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 10
(Astensione e ricusazione)

Il Magistrato è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da interessi nel procedimento, rapporti di parentela, coniugale, di convivenza more uxorio, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale.

Il Magistrato è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo.

Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il Magistrato non si astenga, le parti lo possono ricusare.

Il Magistrato può altresì astenersi quando sussistano motivi di opportunità, idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.

Non è ammessa la ricusazione sul giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.

Nei processi penali non è ammessa la ricusazione del Procuratore del Fisco.

Le procedure relative all'astensione e ricusazione dei Magistrati sono disciplinate da apposita legge ordinaria.

Il Magistrato che non adempia al proprio obbligo di astensione, qualora ricorrano requisiti certi ed oggettivi nell'ambito dei motivi previsti dal presente articolo, incorre nei provvedimenti disciplinati da apposita legge.¹⁴

¹³ La legge è stata parzialmente abrogata dalla **Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1**, Art. 18 (*Abrogazioni*)

“1. La Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 come successivamente modificata, la Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1 e la Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 come successivamente modificata, ad eccezione dell'articolo 10, e la Legge 16 settembre 2011 n.138 sono abrogate.”

¹⁴ **Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003):**

Il Magistrato è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale.

Il Magistrato è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo nonché per altri conflitti di interesse.

Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il Magistrato non si astenga, le parti lo possono ricusare.

Il Magistrato può altresì astenersi quando sussistano motivi di opportunità, idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.

L'istanza di ricusazione, fatti salvi i casi nei quali la causa sopravviene ovvero la parte dimostri positivamente di non averne avuto conoscenza, deve essere proposta perentoriamente nei giudizi civili in limine litis, nei giudizi amministrativi entro il termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta, e nei giudizi penali entro venti giorni dalla notifica del primo atto da parte del giudice.

La prescrizione del reato è sospesa dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione fino al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 9:

L'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 è così modificato:

“Art. 10

(Astensione e ricusazione)

Il Magistrato è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da interessi nel procedimento, rapporti di parentela, coniugale, di convivenza more uxorio, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale.



LEGGE QUALIFICATA 16 SETTEMBRE 2011 N.2

NUOVE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 10

(Norme transitorie e di coordinamento)

Il ruolo del Giudice Amministrativo di 1° Grado e quello del Giudice Conciliatore sono eliminati. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le funzioni attribuite dalle norme e disposizioni vigenti, di qualunque natura, a tali giudici sono trasferite al Commissario della Legge.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il Giudice Amministrativo di 1° Grado ed il Giudice Conciliatore che svolge anche le funzioni del Pro-fiscale in servizio assumono a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni e lo status di Commissario della Legge.

Per il Giudice Amministrativo di 1° Grado che deve ancora ottenere la conferma, il periodo di tre anni si computa dall'assunzione delle funzioni originarie. Il Giudice Conciliatore che svolge anche le funzioni del Pro-fiscale in servizio assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni e lo status di Commissario della Legge a tempo indeterminato e non è soggetto a conferma.

Il Giudice Conciliatore che esercita le funzioni di Procuratore del Fisco attualmente in servizio cessa le funzioni di Giudice Conciliatore ed assume a tutti gli effetti di legge e pratica il ruolo di Procuratore del Fisco a tempo indeterminato. Il Giudice Conciliatore conserva le funzioni di Pro-fiscale sino alla nomina del nuovo Procuratore del Fisco.

Gli Uditori commissariali attualmente in servizio possono essere nominati Commissario della Legge e Procuratore del Fisco dal Consiglio Giudiziario sulla base della relazione del Magistrato Dirigente. Osservano il periodo di prova ordinario.

La disposizione di cui all'articolo 4 comma 2, relativa al periodo di prova, si applica solamente ai Magistrati che entreranno in servizio dopo l'approvazione della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge e quelle della relativa legge di procedura si applicano anche ai procedimenti in corso; sino all'entrata in vigore della legge sulla procedura per l'astensione e rikusazione continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55.

Il Magistrato è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo.

Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il Magistrato non si astenga, le parti lo possono rikusare.

Il Magistrato può altresì astenersi quando sussistano motivi di opportunità, idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.

Non è ammessa la rikusazione sul giudice chiamato a decidere sulla rikusazione.

Nei processi penali non è ammessa la rikusazione del Procuratore del Fisco.

Le procedure relative all'astensione e rikusazione dei Magistrati sono disciplinate da apposita legge ordinaria.

Il Magistrato che non adempia al proprio obbligo di astensione, qualora ricorrano requisiti certi ed oggettivi nell'ambito dei motivi previsti dal presente articolo, incorre nei provvedimenti disciplinati da apposita legge.”



LEGGE QUALIFICATA 25 APRILE 2003 N.55

DISCIPLINA SULL'ORGANIZZAZIONE, LE INCOMPATIBILITA', IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DEI RICORSI E DEI PROCEDIMENTI, GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge Qualificata 28 aprile 2005 n.62 e dalla Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2

Titolo I Costituzione del Collegio Garante

Art.1

1. Il Collegio Garante esercita le funzioni di cui all'articolo 16 della Legge 8 luglio 1974 n. 59, così come modificata con Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36, [nonché le funzioni indicate nell'articolo 9 di quest'ultima legge costituzionale]¹⁵

Art.2

(Elezione e nomina)

1. I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante sono eletti, a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio Grande e Generale. La Reggenza sottopone alla votazione del Consiglio i nomi dei candidati designati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Collegio i Capitani Reggenti convocano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la formulazione delle candidature.
3. I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera e sono inizialmente nominati per quattro anni.
4. Dopo il primo mandato, della durata di quattro anni, il Collegio, salvo che non intervengano dimissioni volontarie o decadenza, è rinnovato per almeno un terzo ogni due anni, a seguito di estrazione a sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno raggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. L'estrazione a sorte avviene alla presenza dei Capitani Reggenti, dei Capigruppo Consiliari, dei Rappresentanti Consiliari e dei membri del Collegio Garante, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.
5. I membri effettivi e supplenti, non estratti a sorte, non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente, possono essere nuovamente eletti solo dopo il decorso di quattro anni dalla scadenza del secondo mandato. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati.
6. Sia i membri effettivi che i supplenti sono nominati con decreto reggenziale non soggetto a ratifica.
7. I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani della Reggenza.

Art.3

(Presidente)

¹⁵ Per le funzioni indicate nell'articolo 9 della Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36, si veda l'articolo 3 della Legge costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.



1. Il Collegio Garante elegge, a maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, il Presidente, scelto tra i membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni. In caso di parità è designato il più anziano nella carica e, in subordine, il più anziano di età.
2. Il Presidente designa immediatamente il membro effettivo che deve sostituirlo in caso di impedimento.

Art.4
(Incompatibilità)

1. I membri del Collegio Garante, effettivi e supplenti, non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell'ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche o amministrative, né esercitare attività commerciali o industriali, non possono ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all'estero.
2. I membri del Collegio, effettivi e supplenti, non possono esercitare la libera professione né assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati, nel territorio della Repubblica.

Art.5
(Dimissioni e decadenza)

1. La rinuncia all'ufficio avviene mediante dimissioni presentate al Presidente e alla Reggenza. La rinuncia ha effetto immediato.
2. I membri del Collegio, sia effettivi che supplenti, decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o qualora sopravvengano le cause di incompatibilità indicate nell'articolo 4 della presente legge.

Art.6
(Astensione e ricusazione)

1. Ai membri del Collegio Garante si applicano le cause di astensione e di ricusazione previste dall'articolo 17 della [Legge 28 ottobre 1992 n.83]¹⁶.
2. La decisione compete al Collegio Garante ed è assunta nei modi e nei termini di cui al Capo II del Titolo VII della presente legge.¹⁷

Titolo II
Funzionamento del Collegio Garante

Art.7
(Udienze)

1. Le udienze del Collegio Garante di cui ai successivi Titoli III, IV, V e VI sono sempre pubbliche; negli altri casi sono pubbliche salvo diversa disposizione motivata del Presidente, per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di pubblica moralità. Il Cancelliere ne redige il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

¹⁶ La Legge 28 ottobre 1992 n.83 è stata abrogata dalla Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e dalla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145. Le cause di astensione e ricusazione sono indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Si veda, altresì, la Legge 16 settembre 2011 n.139 "NORMA DI PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI" come modificata dalla Legge 2 marzo 2022 n.23.

¹⁷ Il capo II del Titolo VII della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 è abrogato. Si veda l'articolo 3 della **Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.**



Art.8

(Decisioni del Collegio Garante)

1. Il Collegio Garante si riunisce validamente con la presenza di tre membri. I membri del Collegio hanno obbligo di partecipare alle udienze salvo legittimo impedimento comunicato per iscritto al Presidente con la documentazione giustificativa, in via ordinaria, almeno cinque giorni prima dell'udienza.
2. Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio a maggioranza.
3. Il Collegio può adottare decisioni con sentenza o con ordinanza. I provvedimenti del Presidente hanno la forma del decreto.
4. Le sentenze sono pronunciate nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei membri del Collegio. Le sentenze di cui al Titolo VII della presente legge sono sottoscritte dal solo membro del Collegio decidente.
5. Le ordinanze devono essere motivate.
6. Ogni decisione del Collegio Garante deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria. Chiunque può prenderne visione e ottenerne copia. Alle decisioni assunte nell'esercizio delle funzioni di cui al Titolo VII della presente legge, si applicano, in ordine alla pubblicità, le disposizioni vigenti in materia.

Art.9

(Rappresentanza e difesa)

1. Per ogni ricorso e per la partecipazione ai procedimenti dinanzi al Collegio Garante le parti devono farsi rappresentare ed assistere da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica.
2. Gli avvocati non sammarinesi hanno l'obbligo di eleggere domicilio presso avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.
3. Nel procedimento di cui al Titolo III della presente legge lo Stato ha diritto d'intervenire in giudizio.
4. Lo Stato e i suoi organi sono assistiti, di norma, dall'Avvocatura dello Stato.

Art.10

(Pubblicità degli atti)

[ABROGATO]¹⁸

Titolo III

Sindacato di Legittimità Costituzionale

Art.11

(Sindacato di legittimità)

1. La verifica di legittimità costituzionale di cui all'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti può avvenire in via diretta ovvero incidentale nell'ambito dei giudizi pendenti avanti agli organi giudiziari.

¹⁸ **Testo originario (Legge Qualificata n.55/2003):**

1. Le sentenze e le ordinanze emesse nell'ambito delle funzioni di cui ai Titoli III, IV, V e VI sono pubblicate a norma dell'articolo 30 della Legge 11 marzo 1981, n.21, e successive modifiche ed integrazioni e sono inserite nel Bollettino Ufficiale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2, Articolo 3, comma secondo, lett. e):

Nella parte di cui al comma che precede sono altresì pubblicati:

e) i dispositivi delle sentenze pronunciate dal Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme nei sindacati di legittimità costituzionale. E' abrogato l'art. 10 della Legge Qualificata n. 55/2003;



Art.12

(Sindacato in via diretta)

1. In via diretta la verifica di legittimità può essere richiesta da almeno venti Consiglieri, dal Congresso di Stato, da cinque Giunte di Castello, dalla Commissione per le Pari Opportunità, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali.
2. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne trasmette copia alla Reggenza. Per i ricorsi avverso leggi o atti aventi forza di legge i ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni correnti dalla pubblicazione ad valvas della legge o dell'atto avente forza di legge soggetto a pubblicazione. Il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974 n.59, come modificati dalle leggi costituzionali successive, che si assumono violati.
3. Nel caso di verifica proposta per iniziativa popolare, il ricorso, sottoscritto dai promotori, deve contenere l'indicazione del loro rappresentante, al quale saranno effettuate con pieno effetto le comunicazioni e le notificazioni destinate ai ricorrenti. Al ricorso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i fogli contenenti le firme, debitamente autenticate, degli elettori nella percentuale indicata. Per la dichiarazione di autenticità, l'Ufficiale di Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal rappresentante indicato dai promotori, che potranno anche indicare pubblici notai. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, immediatamente dopo il deposito del ricorso, provvede a richiedere, all'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, i certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali.
4. Nel procedimento avviato dalle Giunte di Castello, è necessaria la deliberazione di ciascuna Giunta. Il ricorso deve essere sottoscritto da due delegati per ciascuna delle Giunte ricorrenti, i quali costituiscono il Comitato Promotore, e ad esso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, gli estratti autentici dei verbali delle sedute delle Giunte. Le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate ai Capitani di Castello.
5. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, ne dispone la pubblicazione ad valvas e sul Bollettino Ufficiale.
6. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento ai ricorrenti.¹⁹

¹⁹ **Testo originario (Legge Qualificata n.55/2003):**

1. In via diretta la verifica di legittimità può essere richiesta da almeno venti Consiglieri, dal Congresso di Stato, da cinque Giunte di Castello, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali.
2. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne trasmette copia alla Reggenza. Per i ricorsi avverso leggi o atti aventi forza di legge i ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni correnti dalla pubblicazione ad valvas della legge o dell'atto avente forza di legge soggetto a pubblicazione. Il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974 n.59, come modificati dalle leggi costituzionali successive, che si assumono violati.
3. Nel caso di verifica proposta per iniziativa popolare, il ricorso, sottoscritto dai promotori, deve contenere l'indicazione del loro rappresentante, al quale saranno effettuate con pieno effetto le comunicazioni e le notificazioni destinate ai ricorrenti. Al ricorso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i fogli contenenti le firme, debitamente autenticate, degli elettori nella percentuale indicata. Per la dichiarazione di autenticità, l'Ufficiale di Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal rappresentante indicato dai promotori, che potranno anche indicare pubblici notai. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, immediatamente dopo il deposito del ricorso, provvede a richiedere, all'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali, i certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali.
4. Nel procedimento avviato dalle Giunte di Castello, è necessaria la deliberazione di ciascuna Giunta. Il ricorso deve essere sottoscritto da due delegati per ciascuna delle Giunte ricorrenti, i quali costituiscono il Comitato Promotore, e ad esso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, gli estratti autentici dei verbali delle sedute delle Giunte. Le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate ai Capitani di Castello.



Art.13

(Sindacato in via incidentale)

1. La verifica di legittimità costituzionale può essere richiesta in via incidentale, nell'ambito di giudizi pendenti presso gli organi giurisdizionali della Repubblica, dalle parti o dal Procuratore del Fisco, con apposita istanza scritta, ovvero d'ufficio dal Giudice, mediante ordinanza motivata.
2. L'istanza, a condizione di irricevibilità, deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge qualificata.
3. Qualora una questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata e definita in via diretta, la questione non è riproponibile in via incidentale.
4. L'istanza è depositata agli atti del procedimento giudiziario ed è notificata ad ogni interessato a cura del ricorrente. Il Giudice assegna alle parti ed al Procuratore del Fisco, se interessato alla causa, venti giorni correnti per presentare memorie e deduzioni, decorsi i quali, con ordinanza, non ammette i ricorsi manifestamente infondati o semplicemente dilatori.
5. La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice *a quo* non impedisce la riproposizione del medesimo negli altri gradi o in procedimenti diversi.
6. Il provvedimento di ammissibilità dell'istanza è immediatamente notificato alle parti ed al Procuratore del Fisco ed è trasmesso, unitamente al fascicolo processuale, al Collegio Garante. Il giudizio rimane sospeso dalla data del provvedimento sino al giorno in cui gli atti sono restituiti.
7. Il Presidente del Collegio Garante, ricevuti gli atti, dispone la trasmissione del provvedimento di ammissibilità alla Reggenza e la pubblicazione dello stesso *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale. Entro venti giorni dalla pubblicazione le parti ed il Procuratore del Fisco possono esaminare gli atti depositati e presentare memorie e deduzioni.
8. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento alle parti ed al Procuratore del Fisco.

5. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, ne dispone la pubblicazione ad valvas e sul Bollettino Ufficiale.

6. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento ai ricorrenti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 28 aprile 2005 n.62, Articolo 1:

L'articolo 12 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 è così modificato:

"Art.12

(Sindacato in via diretta)

1. In via diretta la verifica di legittimità può essere richiesta da almeno venti Consiglieri, dal Congresso di Stato, da cinque Giunte di Castello, dalla Commissione per le Pari Opportunità, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali.

2. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne trasmette copia alla Reggenza. Per i ricorsi avverso leggi o atti aventi forza di legge i ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni correnti dalla pubblicazione ad valvas della legge o dell'atto avente forza di legge soggetto a pubblicazione. Il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974 n.59, come modificati dalle leggi costituzionali successive, che si assumono violati.

3. Nel caso di verifica proposta per iniziativa popolare, il ricorso, sottoscritto dai promotori, deve contenere l'indicazione del loro rappresentante, al quale saranno effettuate con pieno effetto le comunicazioni e le notificazioni destinate ai ricorrenti. Al ricorso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i fogli contenenti le firme, debitamente autenticate, degli elettori nella percentuale indicata. Per la dichiarazione di autenticità, l'Ufficiale di Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal rappresentante indicato dai promotori, che potranno anche indicare pubblici notai. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, immediatamente dopo il deposito del ricorso, provvede a richiedere, all'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, i certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali.

4. Nel procedimento avviato dalle Giunte di Castello, è necessaria la deliberazione di ciascuna Giunta. Il ricorso deve essere sottoscritto da due delegati per ciascuna delle Giunte ricorrenti, i quali costituiscono il Comitato Promotore, e ad esso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, gli estratti autentici dei verbali delle sedute delle Giunte. Le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate ai Capitani di Castello.

5. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, ne dispone la pubblicazione ad valvas e sul Bollettino Ufficiale.

6. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento ai ricorrenti."



Art.14

(Decisioni del Collegio)

1. La discussione è orale e si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Collegio Garante decide in camera di consiglio entro il termine perentorio di due mesi.
3. Per i ricorsi in via diretta il Collegio Garante dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con ordinanza.
4. Le decisioni di accoglimento e di rigetto sono adottate con sentenza. In caso di accoglimento il Collegio Garante dichiara le disposizioni impugnate illegittime.
5. Le decisioni sono notificate immediatamente, a cura dell'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, ai ricorrenti e alle parti interessate e sono trasmesse, in copia conforme, alla Reggenza, che provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio Grande e Generale.
6. Entro cinque giorni dal deposito, le decisioni rese sui ricorsi presentati in via incidentale sono trasmesse, con la restituzione degli atti, all'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento.

Titolo IV Ammissibilità' dei Referendum

Art.15

1. Le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità dei referendum, di cui alla [Legge 28 novembre 1994 n.101], sono attribuite al Collegio Garante.
2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9 della [Legge 28 novembre 1994 n.101], la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si applicano, al procedimento di ammissibilità, le disposizioni della [Legge 28 novembre 1994 n.101].²⁰

Titolo V Conflitti tra Organi Costituzionali

Art.16

1. Il Collegio Garante decide sui conflitti di attribuzione che sorgono tra gli organi costituzionali per l'applicazione o l'interpretazione di norme costituzionali, individuando l'organo al quale competono le relative funzioni.
2. Il ricorso è presentato dal presidente degli organi costituzionali collegiali, a seguito di apposita deliberazione. Per gli organi del potere giudiziario, il ricorso è presentato dal magistrato l'attività del quale dà luogo o è interessata dal conflitto.
3. Il Collegio, entro cinque giorni, decide con ordinanza sull'ammissibilità del ricorso. In caso positivo lo notifica agli organi costituzionali interessati, assegnando ai medesimi il termine di venti giorni per la presentazione di memorie e deduzioni.
4. Il Collegio decide con priorità assoluta, e comunque non oltre quindici giorni.
5. In caso di accoglimento del ricorso il Collegio Garante, con sentenza, dichiara la spettanza delle attribuzioni ed eventualmente annulla gli atti emessi in difformità.
6. La decisione è notificata, a cura dell'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, agli organi interessati ed è trasmessa alla Reggenza.

Titolo VI

²⁰ La Legge 28 novembre 1994 n.101 è stata abrogata e sostituita dalla Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1, a sua volta modificata dalla Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1 e dalla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.2.



Sindacato sui Capitani Reggenti

Art.17

1. I Capitani Reggenti rispondono alla fine del proprio mandato, davanti al Collegio Garante, ai sensi della Rubrica XIX del Libro I° delle *Leges Statutae*.
2. Il Sindacato concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione di eventuali responsabilità istituzionali, restando impregiudicate le eventuali responsabilità penali e civili da farsi valere nelle sedi ordinarie.
3. Entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali può presentare denunce presso la Cancelleria del Collegio Garante, in ordine al "fatto e non fatto" dei Capitani Reggenti durante l'incarico. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta; deve essere indirizzato alla Corte, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno dell'istanza. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.
4. Decorso il termine di cui sopra il Collegio Garante si riunisce entro cinque giorni per verificare l'ammissibilità delle denunce. In caso di ammissibilità, assegna il termine di venti giorni per consentire il deposito di memorie e deduzioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova. Il provvedimento è notificato a cura dell'Ufficio di Cancelleria.
5. Nei successivi dieci giorni il Presidente del Collegio fissa l'udienza di assunzione delle prove e per la discussione, che dovrà avere luogo nei successivi dieci giorni. Il provvedimento è notificato a tutti gli interessati.
6. All'udienza possono essere indotti testimoni ed ogni prova ritenuta necessaria. Assunte le prove, il Presidente del Collegio apre la discussione, terminata la quale il Collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione. Il Collegio Garante può rinviare la discussione su richiesta delle parti, per il rispetto del diritto alla difesa, qualora sia necessario l'approfondimento sulle risultanze probatorie, fissando apposita udienza.
7. Il Collegio Garante decide con sentenza.
8. Colui che è sottoposto a sindacato ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali.
9. In caso di denuncia temeraria, eccezion fatta per l'ipotesi dichiarativa di insufficienza di prove, il Collegio trasmette gli atti al Tribunale Commissariale per quanto di competenza.
10. Ai fini della pubblicità degli atti si applica l'articolo 10 della presente legge.

[Titolo VII]²¹

²¹MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144, articolo 3:

Le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36 sono attribuite al Giudice per la terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari, secondo le disposizioni seguenti.

Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi e, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali nonché sulla esecuzione della pena.

Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per *restitutio in integrum* nei giudizi civili, nonché sulla astensione e ricasazione dei Magistrati.

Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144, articolo 6:

Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n.55 in quanto compatibili. Eventuali modifiche sono stabilite con legge ordinaria.

La Legge Costituzionale n.144/2003 è stata abrogata dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, il cui articolo 3 comma 5 recita: "Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per *restitutio in integrum* nei giudizi civili, nonché sulla ricasazione dei Magistrati e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricasazione."



Funzioni Giurisdizionali
Previste dall'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36²²

Capo I²³
Conflitti di Giurisdizione

Art.18
(Conflitti di giurisdizione)

1. Sui conflitti di giurisdizione di cui all'articolo 37 della Legge 28 giugno 1989 n.68, ivi compresa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria sammarinese nei giudizi civili di cui all'articolo 2 n.3, prima parte, della Legge 5 giugno 1923 n.13, decide un membro del Collegio Garante.

Art.19
(Conflitto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa)

1. Il conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo può essere sollevato su istanza di parte o d'ufficio secondo le disposizioni che seguono.

Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.

²² Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, in particolare l'articolo 3:

Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1

Art. 3

(Competenze dei Giudici per la terza istanza e dei Giudici per i rimedi straordinari)

1. Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle ricusazioni e sulle istanze di astensione proposte in pendenza di giudizio di ricusazione decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate.
2. I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari.
3. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento.
4. Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi. Il Giudice per la terza istanza decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, anche riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena.
5. Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per *restitutio in integrum* nei giudizi civili, nonché sulla ricusazione dei Magistrati e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricusazione.
6. Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n.55 in quanto compatibili.
7. Il Giudice di terza istanza e il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata.
8. Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l'Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato.

²³ La competenza sui conflitti di giurisdizione civile ed amministrativa è in capo al Giudice di terza istanza ed al Giudice per i rimedi straordinari. Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, in particolare la nota del Titolo VII, "Funzioni giurisdizionali previste dall'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36", in cui è riportato per esteso il testo dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.1/2021.



2. Il Giudice può rilevare in ogni momento, anche con la sentenza definitiva, il difetto di giurisdizione.
3. Le parti nel giudizio amministrativo di primo grado devono eccepire il difetto di giurisdizione entro il termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta.
4. Nei giudizi civili ordinari la questione deve essere sollevata dalle parti entro il termine statutario per rispondere ed eccepire; nella procedura sommaria documentale entro il termine fissato per l'opposizione.
5. La mancata proposizione della questione ad opera delle parti o la mancata rilevazione della stessa da parte del giudice non sanano il difetto di giurisdizione che può essere fatto valere anche in sede di impugnazione. Tuttavia, alla mancata proposizione tempestiva della questione ad opera della parte convenuta, resistente o interveniente, nei termini previsti, consegue l'obbligo per la stessa parte di rifondere le spese giudiziali sostenute dalla parte attrice o ricorrente, a seguito dell'inerzia.
6. Il Giudice, se non ritiene manifestamente infondata la questione sollevata dalle parti e quando la sollevi d'ufficio, assegna alle parti un termine di trenta giorni correnti per depositare eventuali memorie. Decorso tale termine il fascicolo processuale è trasmesso all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante.
7. Il Presidente del Collegio Garante, ricevuti gli atti, assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, che decide nel termine di trenta giorni.
8. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria, che ne cura la notificazione alle parti e, successivamente, la trasmette all'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento, in uno con la restituzione del fascicolo.
9. Il processo è sospeso dal giorno in cui è stato emanato il provvedimento di ammissibilità fino al giorno in cui gli atti sono restituiti.

Art.20

(Eccezione di difetto di giurisdizione nei giudizi civili)

1. L'eccezione di carenza di competenza giudiziaria internazionale, di cui alla Rubrica II del Libro II delle *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini*, è decisa da un membro del Collegio Garante.
2. Il giudice avanti al quale pende il procedimento in cui è sollevata l'eccezione declinatoria della giurisdizione, assegna il termine di quattro giorni utili comuni alle parti per indicare le prove e depositare eventuali memorie e deduzioni. Decorso tale termine il fascicolo è trasmesso al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio, ricevuti gli atti, assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, designato secondo i criteri predeterminati dal regolamento di cui all'articolo 38 della presente legge, il quale, entro venti giorni, fissa l'udienza per la trattazione e la discussione sull'eccezione.
4. Il membro designato, assunte le prove indicate dalle parti ed ascoltate le allegazioni conclusive, trattiene il fascicolo per la decisione, che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni correnti. Il giudicante può rinviare la discussione su richiesta delle parti qualora, per il rispetto del principio del contraddittorio, sia necessario l'approfondimento sulle risultanze probatorie, fissando apposita udienza.
5. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che, dopo la registrazione, ne cura la notificazione alle parti e successivamente la trasmette alla Cancelleria del Tribunale, in uno con la restituzione del fascicolo.
6. Il processo è sospeso dal giorno in cui gli atti sono trasmessi al Collegio Garante fino al giorno in cui sono restituiti.

Capo II

Astensione e Ricusazione dei Magistrati



[ABROGATO]²⁴
Capo III²⁵

²⁴ **Testo originario (Legge Qualificata n.55/2003):**

Art.21

(Competenza per la decisione sull'astensione e la ricusazione)

1. Un membro del Collegio Garante decide sull'astensione e la ricusazione dei giudici e del Procuratore del Fisco ai sensi dell'articolo 17 della [Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario)].

Art.22

(Astensione obbligatoria)

1. Il Giudice o il Procuratore del Fisco che incorre in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 17 della Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario) deve dichiararlo, richiedendo al Collegio Garante di sollevarlo dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.

2. La domanda, dopo la notifica alle parti, è trasmessa all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, unitamente agli atti del procedimento. Nella istanza devono essere indicate e prodotte le prove.

3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale decide sull'istanza entro trenta giorni.

4. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notifica alle parti e al magistrato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale, in uno con la restituzione del fascicolo.

5. Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di astensione obbligatoria di un membro del Collegio Garante.

Art.23

(Ricusazione)

1. Le parti possono ricusare i Giudici e il Procuratore del Fisco nei casi indicati dall'articolo 17 della Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario).

2. L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente i motivi di ricusazione previsti dalla legge e le prove a sostegno degli stessi.

3. Il Giudice, ricevuta l'istanza, ne informa il Magistrato Dirigente e la trasmette immediatamente al Collegio Garante assieme al fascicolo processuale.

4. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio il quale, entro i successivi tre giorni, assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali. Le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copia. Qualora siano richieste prove testimoniali, il membro del Collegio designato provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio. Scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione, che deve essere depositata entro trenta giorni.

5. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notificazione alle parti e al magistrato ricusato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale con la restituzione del fascicolo.

6. Qualora, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, sia necessario il compimento di atti processuali urgenti ed indilazionabili, ovvero quando le parti possano subire un ingiusto ed irreparabile pregiudizio nelle more del procedimento di ricusazione, il membro designato del Collegio, su istanza di parte, può disporre la trasmissione di copia degli atti processuali al Magistrato Dirigente, il quale designa, secondo le regole sulla distribuzione del lavoro giudiziario e nel rispetto del principio della competenza professionale, il magistrato che deve adottare tali provvedimenti in sostituzione di quello ricusato.

7. Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, il magistrato dichiara di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, ed il procedimento di ricusazione si estingue.

8. Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di ricusazione di un membro del Collegio Garante.

Modifiche legislative:

Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 10, comma settimo:

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge e quelle della relativa legge di procedura si applicano anche ai procedimenti in corso; sino all'entrata in vigore della legge sulla procedura per l'astensione e ricusazione continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55.

Si rinvia, altresì, alla **Legge 16 settembre 2011 n.139** "NORMA DI PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI" così come modificata dalla **Legge 2 marzo 2022 n.23**

²⁵ La competenza, in ultima istanza, per la decisione sui ricorsi nei procedimenti penali riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari o sulla esecuzione della pena è in capo al Giudice per la terza istanza. Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, in particolare la nota del Titolo VII, "Funzioni giurisdizionali previste dall'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36", in cui è riportato per esteso il testo dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.1/2021.



Ricorsi nei procedimenti penali riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari o sulla esecuzione della pena

Art.24

(Legittimità dei provvedimenti cautelari e sulla esecuzione della pena nei procedimenti penali)

1. Ad un membro del Collegio Garante compete di decidere in ultima istanza sui ricorsi, presentati nei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari reali e personali adottati nel corso del giudizio o sulla esecuzione della pena.
2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Tuttavia, su apposita e motivata istanza, può essere disposta con ordinanza, assunta dopo avere instaurato il contraddittorio con tutte le parti in causa, la sospensione quando dall'esecuzione può derivare un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alla parte, subordinandola, eventualmente, al deposito di idonea cauzione.

Art. 25

(Procedimento e decisione)

1. Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco, entro il termine perentorio di trenta giorni correnti dalla notifica del provvedimento.
2. Il Commissario della Legge dispone la notifica del ricorso a tutte le parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale accorda alle parti e al Procuratore del Fisco il termine di dieci giorni correnti per il deposito di eventuali memorie e deduzioni.
4. Decorso il termine di cui al punto che precede, il membro del Collegio designato fissa l'udienza di discussione, che deve avere luogo non oltre i venti giorni successivi.
5. La decisione deve essere depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione. Viene notificata a cura dell'Ufficio di Cancelleria alle parti e al Procuratore del Fisco, ed è trasmessa, unitamente al fascicolo processuale, alla Cancelleria Penale.

Capo IV²⁶

Terza istanza nei giudizi amministrativi e civili

Art.26

(Ricorsi in caso di difformità delle sentenze civili e amministrative di primo e secondo grado)

1. Un membro del Collegio Garante decide i ricorsi di terza istanza in caso di difformità delle sentenze di primo e di secondo grado emesse nei giudizi civili ed amministrativi.
2. Il ricorso è ammesso qualora la sentenza di secondo grado abbia riformato, in tutto o in parte, quella di primo grado. Il membro del Collegio Garante deve scegliere quale tra le due sentenze, o quale tra i capi difformi di esse, in relazione al dispositivo, merita di passare in giudicato.

Art.27

(Terza istanza nei giudizi amministrativi)

²⁶ La competenza per i ricorsi di terza istanza nei giudizi amministrativi e civili è in capo al Giudice per la terza istanza. Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, in particolare la nota del Titolo VII, "Funzioni giurisdizionali previste dall'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36", in cui è riportato per esteso il testo dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.1/2021.



1. In caso di difformità tra la sentenza di primo e di secondo grado, o tra i capi di esse, il Giudice Amministrativo d'Appello ordina alla Cancelleria di trasmettere l'intero fascicolo al Collegio Garante, mediante deposito presso l'Ufficio di Cancelleria dello stesso.
2. Il Presidente del Collegio, con proprio decreto, assegna immediatamente il fascicolo ad un membro del Collegio. Tale decreto, a cura della Cancelleria, è comunicato immediatamente alle parti che possono depositare proprie memorie entro quindici giorni dall'avvenuta notifica. Nello stesso termine può essere presentata istanza di ricusazione del membro designato e, in tal caso, il giudizio rimane sospeso sino alla definizione dell'incidente.
3. In caso di difformità tra le sentenze di primo e di secondo grado, il giudizio di terza istanza non ha luogo nel caso in cui la parte privata, soccombente in appello, rinunci al giudizio entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza d'appello, con dichiarazione depositata in Cancelleria.
4. La sentenza deve essere depositata in Cancelleria entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo di cui al secondo comma del presente articolo.
5. La sentenza è notificata alle parti interessate a cura dell'Ufficio di Cancelleria che provvederà anche alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Cancelleria del Tribunale Amministrativo.

Art.28

(Terza istanza nei giudizi civili)

1. In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, o tra i capi di esse, nei giudizi civili, la parte soccombente nel giudizio d'appello può presentare ricorso al Collegio Garante entro il termine di trenta giorni correnti dalla notifica della sentenza d'appello.
2. Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale agli atti del procedimento civile cui si riferisce. Ricevuto il ricorso il Magistrato Dirigente dispone la trasmissione del fascicolo processuale al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale dispone la notifica del ricorso alle parti avverse ed assegna a tutte le parti il termine di trenta giorni per depositare memorie. Nello stesso termine può essere presentata istanza di ricusazione del membro designato e, in tal caso, il giudizio rimane sospeso sino alla definizione dell'incidente.
4. Il fascicolo è trattenuto per la decisione su quale delle due sentenze difformi, o dei capi di esse, deve essere adottata decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede; in tale periodo le parti possono prendere visione degli atti e depositare deduzioni aggiuntive.
5. La sentenza deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria nei successivi novanta giorni e si ha per pubblicata con il deposito.
6. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, dopo la registrazione, cura la notifica della sentenza alle parti interessate e provvede alla trasmissione del fascicolo processuale unitamente alla decisione alla Cancelleria Civile.

Capo V²⁷

²⁷ La competenza della revisione delle sentenze penali è in capo al Giudice per i rimedi straordinari. Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, in particolare la nota del Titolo VII, "Funzioni giurisdizionali previste dall'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36", in cui è riportato per esteso il testo dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.1/2021.

Si veda, inoltre, l'articolo 201 del Codice di Procedura Penale, così come modificato dall'articolo 26 della Legge 2 marzo 2022 n.24:

Codice di Procedura Penale

Art. 201

(Revisione)

1. La richiesta di revisione è proposta con atto scritto, dal quale risultino l'individuazione del provvedimento impugnato e i motivi, con specifica indicazione delle prove e delle ragioni su cui la richiesta medesima si basa.
2. Con la richiesta di revisione, o successivamente, i soggetti legittimati possono nominare un difensore di fiducia.
3. La richiesta deve essere depositata in Cancelleria, con allegata ogni eventuale documentazione, entro il termine di un anno dalla scoperta delle nuove prove o dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 200, lettere a) e b), dal giorno del passaggio in giudicato della decisione di cui al primo



Revisione delle sentenze penali

Art.29

1. Un membro del Collegio Garante decide sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, di cui agli articoli 200 e 201 del Codice di Procedura Penale così come modificati dalla [Legge 24 febbraio 2000 n. 20]²⁸.
2. La richiesta deve essere depositata presso la Cancelleria Penale, con allegata ogni eventuale documentazione. La Cancelleria provvede a trasmettere il fascicolo al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, che osserva, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 200 e 201 del Codice di Procedura Penale.
4. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne cura la notifica al ricorrente, trasmettendo poi il fascicolo con la decisione alla Cancelleria Penale.

Capo VI²⁹

Ricorsi per Restitutio in Integrum e Querela Nullitatis

Art.30

(Competenza e termini)

1. Un membro del Collegio Garante decide sui ricorsi per *restitutio in integrum* e *querela nullitatis* avverso le sentenze civili passate in giudicato e avverso i lodi arbitrali non soggetti ad appello di cui alla Legge 14 giugno 1995 n. 81.
2. Il ricorso per la querela di nullità deve essere depositato presso la Cancelleria del Collegio Garante entro il termine di trenta giorni correnti dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero dalla notifica del lodo arbitrale non appellabile.
3. Il ricorso per *restitutio in integrum* non può essere proposto decorsi quattro anni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla notifica del lodo arbitrale non appellabile.

Art.31

(Del ricorso)

1. I ricorsi di cui all'articolo 30 sono indirizzati al Collegio Garante e sono depositati nella Cancelleria del Tribunale Commissariale, che li inserisce nel relativo fascicolo di causa. In caso di

comma dell'articolo 200, lettera c), ovvero dal giorno in cui la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è divenuta definitiva nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera d).

3. La competenza a decidere sulla richiesta di revisione spetta al Giudice per i Rimedi Straordinari.

4. Il Giudice dichiara la richiesta inammissibile con decreto se proposta fuori dai casi consentiti o da soggetto non legittimato o senza l'osservanza delle forme, dei termini e dei requisiti prescritti. Se la richiesta non risulta inammissibile il Giudice può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una misura cautelare.

5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il Giudice revoca il provvedimento impugnato e adotta i provvedimenti conseguenziali.

6. In caso di rigetto o di inammissibilità della richiesta, il Giudice condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e, se ne è stata ordinata la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

²⁸ Vedere, altresì, le modifiche agli articoli 200 e 201 del Codice di Procedura Penale così come modificati dagli articoli n.2, 3 e 4 della Legge 27 giugno 2003 n. 89 e dagli articoli n. 3 e 4 della Legge 1 dicembre 2005 n.172 e dall'articolo 26 della Legge 2 marzo 2022 n. 24 che ha sostituito l'art. 201 c.p.p. Si veda, anche, la nota precedente.

²⁹ La competenza per i ricorsi per *restitutio in integrum* e *querela nullitatis* è in capo al Giudice per i rimedi straordinari. Si veda la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, in particolare la nota del Titolo VII, "Funzioni giurisdizionali previste dall'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n.36", in cui è riportato per esteso il testo dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.1/2021.



ricorso avverso i lodi arbitrali non soggetti ad appello, ai quali deve essere allegata, pena l'irricevibilità, copia autentica del lodo impugnato, la Cancelleria apre apposito fascicolo.

2. Nel ricorso devono essere indicati i motivi per i quali si richiede la *restitutio in integrum* o la nullità della sentenza o del lodo.

3. La Cancelleria, entro venti giorni dal deposito, provvede a trasmettere il ricorso, unitamente a copia conforme ed integrale del fascicolo, all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante e a notificarlo alle altre parti in causa.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza o del lodo impugnato. Tuttavia, il Collegio Garante, su apposita e motivata istanza, può disporre con ordinanza, assunta dopo avere instaurato il contraddittorio con tutte le parti in causa, la sospensione, quando dall'esecuzione può derivare un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alla parte, subordinandola, eventualmente, al deposito di idonea cauzione.

Art.32

(Del procedimento)

1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio.

2. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricorso, e le altre parti in causa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del medesimo, possono presentare deduzioni e conclusioni presso l'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante. Nello stesso termine può essere presentata istanza di ricasazione del membro designato e in tal caso il giudizio rimane sospeso sino alla definizione dell'incidente.

3. Il fascicolo è trattenuto per la decisione sul ricorso il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma che precede; in tale periodo le parti possono prendere visione degli atti e depositare deduzioni aggiuntive. La sentenza deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria nei successivi novanta giorni, e si ha per pubblicata con il deposito.

4. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante cura la notifica della sentenza alle parti interessate e la trasmette con il fascicolo processuale alla Cancelleria Civile per i successivi adempimenti di competenza.

Capo VII

Disposizioni di rinvio, transitorie e di coordinamento.

Art.33

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto continuano ad applicarsi ai singoli istituti indicati nel presente titolo le vigenti norme di procedura civile, penale ed amministrativa purché non espressamente abrogate o altrimenti in contrasto con quelle della presente legge.

2. Nei procedimenti davanti al Collegio Garante si osservano le norme processuali e sostanziali vigenti, in quanto compatibili.

Art.34

(Forma dei ricorsi)

1. Qualunque ricorso di cui al presente Titolo deve essere redatto in forma scritta. Esso deve essere indirizzato al Collegio, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno della istanza.

2. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.

Art.35



(Norma transitoria)

1. I ricorsi di cui al presente Titolo, già trasmessi ai consulenti individuati sulla base delle procedure vigenti, restano ad essi assegnati.
2. I ricorsi per i quali è già avvenuto il deposito presso gli organi e/o gli uffici competenti, ancora non trasmessi al Consulente, vengono attribuiti alla competenza del Collegio Garante.
3. Compete, allo stesso modo, al Collegio Garante la decisione sui ricorsi inviati ai consulenti, qualora questi non siano stati decisi nei termini assegnati. In tal caso l'incarico a suo tempo conferito deve ritenersi revocato e i fascicoli, a suo tempo consegnati, devono essere restituiti e depositati presso la cancelleria del Collegio Garante.
4. Restano di competenza del Giudice delle Appellazioni Penali i ricorsi per revisione delle sentenze penali ad esso già assegnati e non ancora decisi.

Titolo VIII **Disposizioni Fiscali. Disposizioni transitorie e finali.**

Art.36 *(Disposizioni fiscali)*

1. Il regime fiscale degli atti e documenti nei procedimenti di cui alla presente legge è il seguente:
 - i ricorsi, i documenti, gli atti del procedimento e le decisioni del Collegio di cui ai Titoli III, IV, V e VI sono esenti da imposta di registro e di bollo. Le sentenze sono registrate in esenzione.
 - i ricorsi, i documenti, gli atti del procedimento e le decisioni del Collegio, di cui al Titolo VII, sono soggetti alle imposte di bollo e di registro previste dalle norme vigenti rispettivamente per i procedimenti civili, amministrativi e penali.

Art.37

1. Restano di competenza del Collegio Giudicante del Referendum le decisioni di cui agli articoli 19, 25 e 26 della [Legge 28 novembre 1994 n.101], relativamente alle istanze referendarie sulle quali il Collegio Giudicante, all'entrata in vigore della presente legge, ha già espresso il proprio giudizio di ammissibilità.
2. Sino all'insediamento del Collegio Garante la decisione sulle istanze di referendum nel frattempo depositate restano di competenza del Collegio Giudicante di cui alla [Legge 28 novembre 1994 n.101]³⁰.

Art.38

1. Il Collegio Garante disciplina l'esercizio delle sue funzioni con regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi membri, sia effettivi che supplenti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
2. Il regolamento deve indicare i criteri predeterminati di assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002, n. 36.

Art.39 *(Trattamento economico)*

1. Spetta ai membri effettivi del Collegio Garante una indennità di funzione mensile. Spetta ai membri supplenti un compenso per ogni ricorso o seduta cui abbiano partecipato.

³⁰ La Legge 28 novembre 1994 n.101 è stata abrogata e sostituita dalla Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1, a sua volta modificata dalla Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1 e dalla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.2.



2. L'indennità di funzione e il compenso di cui al comma precedente, inizialmente stabiliti con apposito decreto reggenziale, all'atto dell'approvazione della riforma dell'Ordinamento Giudiziario saranno disciplinati con legge.

Art.40

(Ufficio di Cancelleria)

1. E' istituito l'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante composto di un Cancelliere e di un Segretario, di cui all'Allegato "A" alla presente legge. In caso di impedimento o assenza del Cancelliere, lo stesso viene temporaneamente sostituito da un funzionario della Segreteria Istituzionale.
2. Si applicano al Cancelliere le disposizioni di cui alla Legge 22 giugno 1915 n.18 (Capitolato per il Cancelliere e Vice Cancelliere del Tribunale).
3. Per le notifiche di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle procedure avanti al Collegio Garante, lo stesso si avvarrà degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale.

Art.41

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge qualificata.



Allegato "A"

POSTI N.1

CANCELLIERE

FUNZIONI

- Svolge tutti gli atti connessi all'attività amministrativa, con autonomia operativa nell'ambito delle prescrizioni di legge, sotto la direzione e vigilanza del Presidente e dei membri del Collegio Garante, in adempimento delle norme di procedura vigenti.

- Esercita tutte le funzioni istruttorie, tenuta dei fascicoli, notificazioni e quant'altro previsto dalla legge in materia.

- E' responsabile e della organizzazione e del coordinamento del lavoro del personale amministrativo dell'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza. (Il titolo di studio è requisito indispensabile a norma dell'ultimo comma dell'articolo 10 della Legge 25 aprile 1980 n.86).

MATERIE D'ESAME

Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Civile.

QUALIFICA

Responsabile di Unità Operativa.

LIVELLO RETRIBUTIVO

9

POSTI N.1

SEGRETARIO

FUNZIONI

- Svolge prestazioni di carattere amministrativo in esecuzione dei compiti demandati all'Ufficio sotto la direzione del Cancelliere.

- Svolge attività di dattilografia, duplicazione, tenuta protocolli e registri ed archiviazione pratiche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO

Scuola Media Inferiore con qualificazione/specializzazione.

MATERIE D'ESAME

Materie Professionali, dattilografia.

QUALIFICA

Operatore Amministrativo

LIVELLO RETRIBUTIVO

5



LEGGE COSTITUZIONALE 27 MAGGIO 2003 N.67

DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL COLLEGIO GARANTE

Art.1

(Decadenza)

Il Consiglio Grande e Generale dichiara la decadenza dall'incarico dei membri del Collegio Garante nei casi previsti all'articolo 5, comma 2, della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55.

La sussistenza delle cause di decadenza viene accertata dal Collegio Garante a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi e supplenti.

La questione viene iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile. Il Consiglio dichiara la decadenza del membro del Collegio con presa d'atto del superiore accertamento.

Art.2

(Rimozione e sospensione)

I membri del Collegio Garante possono essere rimossi o temporaneamente sospesi dall'esercizio delle loro funzioni solo con apposita deliberazione adottata dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, a seguito di proposta del Collegio Garante medesimo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi e supplenti.

La proposta del Collegio Garante dovrà essere iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.

La rimozione o la sospensione temporanea decorrono dalla deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

Art.3

(Responsabilità dei membri del Collegio Garante nell'esercizio delle funzioni costituzionali e giurisdizionali)

I membri del Collegio Garante non possono essere rimossi o sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, se non nelle ipotesi di sopravvenuta incapacità fisica o civile, per gravi mancanze nell'esercizio delle stesse o per aver compromesso il rispetto e l'estimazione morale e professionale che ad essi competono.

I membri del Collegio Garante sospesi dalle funzioni, per tutta la durata della sospensione, non percepiscono le indennità per essi previste.

La normativa sulla sospensione sarà adottata nel Regolamento di cui all'articolo 38 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55.

Art.4

(Responsabilità civile dei membri del Collegio Garante nell'esercizio delle funzioni di cui alla Norma Transitoria della Dichiarazione dei Diritti)

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla Norma Transitoria della Dichiarazione dei Diritti i membri del Collegio Garante sono soggetti alle disposizioni sulla responsabilità civile dei Magistrati ai sensi dell'articolo 15 della [Legge 28 ottobre 1992 n.83]³¹.

³¹ La Legge 28 ottobre 1992 n.83 è stata abrogata dalla Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e dalla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145, a loro volta abrogate dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.



Art.5
(Insindacabilità)

I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.



REGOLAMENTO 24 MARZO 2004 N.1
REGOLAMENTO GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Quorum per la validità delle deliberazioni del Collegio

1. Le riunioni del Collegio Garante non sono valide se non sono presenti tre membri e le deliberazioni se non sono state approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art.2

Criteri per la rotazione dei membri supplenti

1. Ogni qual volta è necessario sostituire uno o più membri effettivi, viene incaricato dal Presidente del Collegio, a rotazione, prima il membro supplente più anziano, e poi via via quelli meno anziani, fino a ricominciare da capo; lo stesso criterio si applica quando si tratta di sostituire un membro supplente che ha già sostituito un altro membro supplente.

Art.3

Anzianità dei membri

1. L'anzianità di ciascun membro si calcola dalla data del giuramento, separatamente tra membri effettivi e membri supplenti, salva diversa disposizione espressa del presente regolamento; a parità di data del giuramento, si calcola secondo l'età.

Art.4

Cause di astensione e ricusazione dei membri del Collegio

1. Le cause di astensione e ricusazione dei membri del Collegio sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 10 della Legge Qualificata n.145/2003, che ha sostituito l'articolo 17 della Legge n.83/1992 richiamato dall'articolo 6 della Legge Qualificata n.55/2003, e successive modificazioni.

2. La decisione compete al Collegio Garante ed è assunta nei modi e nei termini di cui al Capo II del Titolo VII della Legge Qualificata n.55/2003, e successive modificazioni.

3. Fino a che non viene emanata la sentenza del Collegio ai sensi del comma 2 del presente articolo, tutti i termini che riguardano adempimenti del Collegio relativamente a processi ai quali si riferiscono le questioni sulle astensioni o ricusazioni sollevate restano sospesi.

Art.5

Divieto di astenersi dalle e nelle votazioni sulle questioni con carattere giurisdizionale

1. Nelle riunioni relative a questioni con carattere giurisdizionale i membri del Collegio non possono né astenersi dal votare né astenersi nel voto, ma debbono esprimere o un voto favorevole o un voto contrario alla proposta di deliberazione messa in votazione dal presidente della riunione.

Art.6

Rinvio della causa a nuova data e casi di costituzione di un nuovo collegio



1. Qualora, nel corso della trattazione della medesima causa, il Collegio si riduca, per assenza, a meno di tre membri, la causa viene rinviata dal Presidente del Collegio a nuova data, salva l'applicazione della disposizione di cui al secondo comma di questo articolo.
2. Se, per dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Collegio incaricato della trattazione e decisione di una causa si riduce a meno di tre, il Presidente costituisce un nuovo collegio e stabilisce la data per la prima udienza.

Art.7

Pubblicità e verbale delle udienze

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge Qualificata n.55/2003, le udienze del Collegio Garante espressamente previste dai Titoli III, IV, V e VI della stessa legge sono pubbliche; negli altri casi sono pubbliche, salvo diversa disposizione stabilita, con decreto motivato, dal Presidente, per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di pubblica moralità.
2. Il Cancelliere redige il verbale sotto la direzione del Presidente; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

Art.8

Istruttoria e relazione per il Collegio

1. In ogni prima udienza con carattere giurisdizionale, prima della discussione, il Collegio ascolta la relazione del giudice per l'istruttoria e la relazione nominato dal Presidente.
2. Il Presidente del Collegio nomina relatore un membro effettivo, compreso se stesso, entro i termini previsti dal presente regolamento per ciascun tipo di giudizio; se però eccezionalmente sono impediti o assenti tutti i membri effettivi, il Presidente facente funzione nomina un membro supplente, compreso se stesso, secondo il criterio di rotazione di cui agli articoli 2 e 3.
3. Se il relatore non può partecipare alla udienza per incompatibilità oppure preannuncia la sua assenza o è comunque assente, il Presidente può sostituirlo o chiedere ad un altro membro del Collegio se si ritiene in grado di sostituirlo; in caso contrario, l'udienza viene rinviata ad altra data o la causa al altro ruolo, secondo i casi.

Art.9

La Camera di Consiglio

1. Le votazioni avvengono in Camera di Consiglio con la presenza esterna del solo Cancelliere ove richiesta dal Presidente ed il Collegio lo consenta; in tal caso il Cancelliere è tenuto al segreto su quanto ha udito e visto.
2. Nelle votazioni si vota a partire dal più giovane, tranne il presidente della riunione che vota per ultimo.
3. E' fatto divieto a chiunque di palesare l'attribuzione del voto ai singoli votanti.

Art.10

Nome e forma delle decisioni del Collegio

1. Il Collegio, nelle questioni con carattere giurisdizionale, decide con sentenza in tutti i casi nei quali è prescritto dalle leggi o comunque si pronuncia in via definitiva, oppure con ordinanza negli altri casi; le sentenze e ordinanze portano la data della loro deliberazione ed un numero progressivo per anno e sono pubblicate in apposita raccolta ufficiale nella quale è indicata anche la data ed il numero del Bollettino Ufficiale sul quale sono state pubblicate; si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 44 del presente regolamento.
2. Il Collegio, nelle questioni che non hanno carattere giurisdizionale, approva i regolamenti, che portano il nome di Regolamento, la data ed il numero progressivo per anno, e delibera su altre questioni con atti che portano il nome di Deliberazione, la data ed il numero progressivo per anno.



3. Il Presidente decide con decreto; i decreti portano la data di emanazione ed un numero progressivo per anno.

Art.11

Pubblicazione delle sentenze e ordinanze, e pubblicità dei decreti

1. Le sentenze e le ordinanze emesse nell'ambito delle funzioni relative ai giudizi sulla legittimità delle norme, della ammissibilità di referendum, dei conflitti tra gli organi dello Stato, della responsabilità istituzionale dei Capitani Reggenti, sono pubblicate a norma dell'articolo 30 della Legge 11 marzo 1981, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, e sono inserite nel Bollettino Ufficiale.
2. I decreti del Presidente sono pubblicati nello stesso modo di cui al comma 1 del presente articolo quando interessano la collettività.
3. Ogni decisione del Collegio Garante deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria; chiunque può prenderne visione e ottenerne copia.

Art.12

Rappresentanza e difesa davanti al Collegio

1. Per ogni ricorso e per la partecipazione ai procedimenti dinanzi al Collegio Garante le parti, escluso il Procuratore del Fisco, devono farsi rappresentare ed assistere da avvocati, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.
2. Lo Stato e i suoi organi sono assistiti dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.

Art.13

Riunione di procedimenti

1. Il Presidente, d'ufficio o su richiesta delle parti, può ordinare che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione il Collegio delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronuncia.
3. Il Presidente può altresì disporre che due o più cause, discusse in distinte udienze, siano, se del caso, deliberate nella medesima Camera di Consiglio ed eventualmente oggetto di unica pronuncia.

Art.14

Sospensione, interruzione ed estinzione dei processi

1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione dei processi non si applicano ai giudizi davanti al Collegio Garante.

Art.15

Notificazioni, comunicazioni e deposito in Cancelleria

1. Quando le norme prevedono notificazioni, queste vengono curate dal Cancelliere secondo le disposizioni vigenti sulle notificazioni.
2. Quando le norme prevedono o si rendono necessarie od opportune comunicazioni, queste vengono fatte mediante recapito al domicilio legale dell'interessato della comunicazione scritta, firmata in originale dal soggetto competente nei casi previsti dalle norme, o altrimenti dal Cancelliere per ordine del Presidente o nei casi previsti dalle norme; le comunicazioni peraltro possono avvenire anche mediante fax o posta elettronica; in tal caso, immediatamente dopo, il Cancelliere deposita presso la Cancelleria l'originale del documento scritto già comunicato, di cui gli interessati possono prendere visione ed estrarre copie; della avvenuta comunicazione il Cancelliere conserva memoria



in un apposito registro, nel quale viene indicato il giorno e l'ora della comunicazione, il nome della persona o dell'ufficio che l'ha ricevuta; se dalla avvenuta comunicazione decorrono termini, questi decorrono dalla comunicazione avvenuta secondo le disposizioni del presente articolo.

3. I provvedimenti del Collegio Garante e dei suoi componenti possono venire depositati in Cancelleria via fax o con posta elettronica; in tal caso seguirà l'inoltro alla stessa Cancelleria dell'originale; il Cancelliere provvederà agli adempimenti di competenza, ivi comprese le notifiche, sulla scorta della documentazione pervenuta anche via fax o con posta elettronica dai componenti del Collegio.³²

Art.15 bis

Notifica di atti mediante il servizio elettronico di recapito certificato

1. Le notifiche degli atti del Collegio Garante possono essere eseguite mediante il servizio tNotice, con il medesimo effetto delle notifiche fatte a mano per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti sulla compiuta giacenza. Tale modalità può essere adottata esclusivamente quando i destinatari sono iscritti agli Ordini professionali. Resta salva la facoltà del Collegio Garante di disporre, per comprovati motivi, che l'atto sia notificato a mano.

2. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante procede alla estrazione di una copia conforme digitale dell'atto da notificare, ai sensi dell'articolo 85 ter del Decreto

³² **Testo originario:**

“1. Quando le norme prevedono notificazioni, queste vengono curate dal Cancelliere secondo le disposizioni vigenti sulle notificazioni; tuttavia è consentito notificare un documento mediante fax, purché il fax riproduca fedelmente l'intero documento originale, compresa la firma autografa e la data, il difensore della parte abbia indicato nell'atto di costituzione in giudizio il numero di fax presso il suo domicilio, il meccanismo di trasmissione stampi presso il mittente una ricevuta di avvenuta trasmissione, che va conservata agli atti; in tal caso nel più breve tempo possibile va depositato in cancelleria l'originale, fermo restando il diritto dell'interessato o del suo rappresentante di verificare in ogni momento la piena e totale corrispondenza tra l'originale e il documento inviato via fax; nel caso della notificazione di un documento inviato via fax secondo le disposizioni del presente articolo, i termini decorrono da questa notificazione, a meno che venga provato mediante confronto che il fax non corrisponde all'originale.

2. Quando le norme prevedono o si rendono necessarie od opportune comunicazioni, queste vengono fatte mediante recapito al domicilio legale dell'interessato della comunicazione scritta, firmata in originale dal soggetto competente nei casi previsti dalle norme, o altrimenti dal Cancelliere per ordine del Presidente o nei casi previsti dalle norme; le comunicazioni peraltro possono avvenire anche mediante fax o posta elettronica; in tal caso, immediatamente dopo, il Cancelliere deposita presso la Cancelleria l'originale del documento scritto già comunicato, di cui gli interessati possono prendere visione ed estrarre copie; della avvenuta comunicazione il Cancelliere conserva memoria in un apposito registro, nel quale viene indicato il giorno e l'ora della comunicazione, il nome della persona o dell'ufficio che l'ha ricevuta; se dalla avvenuta comunicazione decorrono termini, questi decorrono dalla comunicazione avvenuta secondo le disposizioni del presente articolo.

3. I provvedimenti del Collegio Garante e dei suoi membri possono venire depositati in Cancelleria via fax; in tal caso seguirà l'inoltro alla stessa Cancelleria dell'originale; il Cancelliere provvederà agli adempimenti di competenza, ivi comprese le notifiche, sulla scorta della documentazione pervenuta anche via fax dai membri del Collegio.”

Modifiche legislative:

Decreto del Presidente del Collegio Garante 3 luglio 2014 n.11

“L'articolo 15 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 - Regolamento Generale sulla organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della costituzionalità delle Norme” è così modificato:

“Art.15 - *Notificazioni, comunicazioni e deposito in Cancelleria*

1. Quando le norme prevedono notificazioni, queste vengono curate dal Cancelliere secondo le disposizioni vigenti sulle notificazioni.

2. Quando le norme prevedono o si rendono necessarie od opportune comunicazioni, queste vengono fatte mediante recapito al domicilio legale dell'interessato della comunicazione scritta, firmata in originale dal soggetto competente nei casi previsti dalle norme, o altrimenti dal Cancelliere per ordine del Presidente o nei casi previsti dalle norme; le comunicazioni peraltro possono avvenire anche mediante fax o posta elettronica; in tal caso, immediatamente dopo, il Cancelliere deposita presso la Cancelleria l'originale del documento scritto già comunicato, di cui gli interessati possono prendere visione ed estrarre copie; della avvenuta comunicazione il Cancelliere conserva memoria in un apposito registro, nel quale viene indicato il giorno e l'ora della comunicazione, il nome della persona o dell'ufficio che l'ha ricevuta; se dalla avvenuta comunicazione decorrono termini, questi decorrono dalla comunicazione avvenuta secondo le disposizioni del presente articolo.

3. I provvedimenti del Collegio Garante e dei suoi componenti possono venire depositati in Cancelleria via fax o con posta elettronica; in tal caso seguirà l'inoltro alla stessa Cancelleria dell'originale; il Cancelliere provvederà agli adempimenti di competenza, ivi comprese le notifiche, sulla scorta della documentazione pervenuta anche via fax o con posta elettronica dai componenti del Collegio.”



- n.156/2005, così come introdotto all'articolo 4 del Decreto Delegato n.9/2020, e la trasmette al destinatario per mezzo del servizio tNotice. L'adempimento di tale formalità è attestata nella relazione di notifica, corredata dalla relativa ricevuta di accettazione e dal certificato postale forense.
3. La data di ricevimento dell'atto notificato mediante il servizio tNotice coincide con la data di consegna della raccomandata elettronica recante l'atto giudiziario ed è quella attestata dal relativo certificato postale forense. In difetto di ricevimento per mancato ritiro della raccomandata elettronica da parte del destinatario, la data di ricevimento si intende quella della compiuta giacenza che, per i soggetti di cui al comma 1, è stabilita in tre giorni correnti. Se il mancato ritiro della raccomandata elettronica, decorso il periodo di compiuta giacenza, è dovuto a motivi di caso fortuito o forza maggiore, il Collegio Garante rimette nel termine il libero professionista destinatario della raccomandata.
 4. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante, ottenuta la ricevuta firmata dal destinatario ovvero del documento elettronico dal quale risulta il mancato ritiro decorso il periodo della compiuta giacenza, esegue una semplice riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense e li inserisce nel fascicolo processuale unitamente alla relazione di notifica.
 5. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante si assicura che la riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense contenga anche il contrassegno elettronico.
 6. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante conserva altresì la ricevuta di accettazione e il certificato postale forense nel loro formato elettronico secondo le modalità in uso da parte della Pubblica Amministrazione e in particolare quelle stabilite con i Regolamenti 30 dicembre 2013 n.8. e n.9.
 7. Le notifiche all'Avvocatura dello Stato e all'Amministrazione possono essere eseguite mediante il sistema di protocollazione informatica dell'Amministrazione. In questo caso l'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante procede alla estrazione di una copia conforme digitale dell'atto da notificare e la trasmette al destinatario per mezzo del sistema di gestione documentaria con annotazione informatica. L'adempimento di tale formalità e della relativa ricevuta di accettazione è attestata dalla rendition del documento prodotto dal sistema medesimo; la rendition attesta altresì la data di ricevimento dell'atto notificato. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante esegue la riproduzione meccanica della rendition e la inserisce nel fascicolo processuale.³³

³³ **Testo originario**

Decreto del Presidente del Collegio Garante 3 dicembre 2020 n.34

Dopo l'articolo 15 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 - Regolamento Generale sulla organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della costituzionalità delle Norme” sono introdotti i seguenti articoli:

“Art.15 bis - *Notifica di atti mediante il servizio elettronico di recapito certificato*

1. Le notifiche degli atti del Collegio Garante possono essere eseguite mediante il servizio tNotice, con il medesimo effetto delle notifiche fatte a mano per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti sulla compiuta giacenza. Tale modalità può essere adottata esclusivamente quando i destinatari sono iscritti agli Ordini professionali. Resta salva la facoltà del Collegio Garante di disporre, per comprovati motivi, che l'atto sia notificato a mano.
2. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante procede alla estrazione di una copia conforme digitale dell'atto da notificare, ai sensi dell'articolo 85 ter del Decreto n.156/2005, così come introdotto all'articolo 4 del Decreto Delegato n.9/2020, e la trasmette al destinatario per mezzo del servizio tNotice. L'adempimento di tale formalità è attestata nella relazione di notifica, corredata dalla relativa ricevuta di accettazione e dal certificato postale forense.
3. La data di ricevimento dell'atto notificato mediante il servizio tNotice coincide con la data di consegna della raccomandata elettronica recante l'atto giudiziario ed è quella attestata dal relativo certificato postale forense. In difetto di ricevimento per mancato ritiro della raccomandata elettronica da parte del destinatario, la data di ricevimento si intende quella della compiuta giacenza che, per i soggetti di cui al comma 1, è stabilita in tre giorni correnti. Se il mancato ritiro della raccomandata elettronica, decorso il periodo di compiuta giacenza, è dovuto a motivi di caso fortuito o forza maggiore, il Collegio Garante rimette nel termine il libero professionista destinatario della raccomandata.
4. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante, ottenuta la ricevuta firmata dal destinatario ovvero del documento elettronico dal quale risulta il mancato ritiro decorso il periodo della compiuta giacenza, esegue una semplice riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense e li inserisce nel fascicolo processuale unitamente alla relazione di notifica.



Art.15 ter

Deposito di atti e documenti mediante il servizio elettronico di recapito certificato

1. Gli atti nei procedimenti avanti al Collegio Garante formati dagli iscritti agli Ordini professionali e dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 novembre 2005 n. 156, come aggiunto dall'articolo 3 del Decreto Delegato n. 9/2020, possono essere depositati, previa sottoscrizione con firma elettronica qualificata, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante rispettivamente mediante trasmissione a mezzo del servizio tNotice e mediante il sistema di protocollazione informatica e gestione documentaria dell'Amministrazione. Essi sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, agli atti formati su supporto analogico depositati in originale presso il predetto Ufficio.
8. L'Ufficio procede alla estrazione di copia conforme analogica osservando le formalità di cui all'articolo 85 quater del Decreto Delegato n. 156/2005, come aggiunto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, che viene inserita nel fascicolo processuale, di cui è parte integrante. L'ufficio conserva l'originale secondo le modalità stabilite con i Regolamenti 30 dicembre 2013 n.8. e n.9.
2. La data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite invio a mezzo del servizio tNotice sono quelle individuate nella ricevuta di accettazione; la data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite il sistema di protocollazione informatica e gestione documentaria dell'Amministrazione sono quelle indicate sul dettaglio dello smistamento ricevuto.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'utilizzo di strumenti informatici nell'ambito dell'attività giudiziaria contenute nel Decreto Legge 27 luglio 2020 n. 124.³⁴

Art.16

Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei Decreti

-
5. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante si assicura che la riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense contenga anche il contrassegno elettronico.
 6. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante conserva altresì la ricevuta di accettazione e il certificato postale forense nel loro formato elettronico secondo le modalità in uso da parte della Pubblica Amministrazione e in particolare quelle stabilite con i Regolamenti 30 dicembre 2013 n.8. e n.9.
 7. Le notifiche all'Avvocatura dello Stato e all'Amministrazione possono essere eseguite mediante il sistema di protocollazione informatica dell'Amministrazione. In questo caso l'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante procede alla estrazione di una copia conforme digitale dell'atto da notificare e la trasmette al destinatario per mezzo del sistema di gestione documentaria con annotazione informatica. L'adempimento di tale formalità e della relativa ricevuta di accettazione è attestata dalla rendition del documento prodotto dal sistema medesimo; la rendition attesta altresì la data di ricevimento dell'atto notificato. L'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante esegue la riproduzione meccanica della rendition e la inserisce nel fascicolo processuale”

³⁴ **Testo originario**

Decreto del Presidente del Collegio Garante 3 dicembre 2020 n.34

Dopo l'articolo 15 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 - Regolamento Generale sulla organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della costituzionalità delle Norme” sono introdotti i seguenti articoli:

- *Omissis* -

“Art.15 ter - *Deposito di atti e documenti mediante il servizio elettronico di recapito certificato*

1. Gli atti nei procedimenti avanti al Collegio Garante formati dagli iscritti agli Ordini professionali e dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 novembre 2005 n. 156, come aggiunto dall'articolo 3 del Decreto Delegato n. 9/2020, possono essere depositati, previa sottoscrizione con firma elettronica qualificata, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante rispettivamente mediante trasmissione a mezzo del servizio tNotice e mediante il sistema di protocollazione informatica e gestione documentaria dell'Amministrazione. Essi sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, agli atti formati su supporto analogico depositati in originale presso il predetto Ufficio.
8. L'Ufficio procede alla estrazione di copia conforme analogica osservando le formalità di cui all'articolo 85 quater del Decreto Delegato n. 156/2005, come aggiunto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, che viene inserita nel fascicolo processuale, di cui è parte integrante. L'ufficio conserva l'originale secondo le modalità stabilite con i Regolamenti 30 dicembre 2013 n.8. e n.9.
2. La data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite invio a mezzo del servizio tNotice sono quelle individuate nella ricevuta di accettazione; la data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite il sistema di protocollazione informatica e gestione documentaria dell'Amministrazione sono quelle indicate sul dettaglio dello smistamento ricevuto.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'utilizzo di strumenti informatici nell'ambito dell'attività giudiziaria contenute nel Decreto Legge 27 luglio 2020 n. 124.”.



1. Il Presidente, sentito il Collegio, provvede, con decreto, alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze o delle ordinanze, anche d'ufficio.
2. Il decreto di correzione è annotato sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta e viene notificato alle parti costituite e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
3. Il Presidente del Collegio provvede con decreto alla correzione delle omissioni o degli errori materiali dei suoi decreti, dandone avviso agli interessati; il decreto di correzione è annotato sull'originale del decreto corretto e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale se è stato pubblicato in esso il decreto corretto.

TITOLO SECONDO *ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO GARANTE*

Art.17

Elezione del Presidente

1. Il Collegio Garante elegge, a maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, il Presidente scelto tra i membri effettivi, a rotazione per la durata di due anni; in caso di parità è designato il più anziano nella carica e, in subordine, il più anziano d'età.
2. Entro quindici giorni prima della scadenza o dopo che il Presidente è cessato per qualunque ragione dalla carica di membro del Collegio, il membro più anziano convoca il Collegio per la elezione del nuovo Presidente.
3. Se sono in carica solo membri supplenti, l'elezione è provvisoria, e il Presidente così eletto decade automaticamente non appena ha giurato un membro effettivo; in tal caso, entro quindici giorni, si applica quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

Art.18

Nomina del Presidente supplente e presidenza delle riunioni in assenza sia del Presidente che del Presidente supplente

1. Il Presidente, non appena eletto, designa immediatamente il membro effettivo che deve sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
2. Se è impedito o assente anche il membro di cui al comma 1 del presente articolo, svolge le funzioni di presidente il terzo membro effettivo o, in subordine, il più anziano dei membri supplenti.

Art.19

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca il Collegio, fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori, emana i decreti di sua competenza, svolge tutte le altre funzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, o che si rendono necessarie per la migliore organizzazione del Collegio e l'ordinato svolgimento delle sue funzioni.

Art.20

Dimissioni dei membri del Collegio

1. La rinuncia all'ufficio avviene mediante dimissioni presentate al Presidente e alla Reggenza; la rinuncia ha effetto immediato.
2. Se la lettera di rinuncia viene inviata solo al Presidente, questi ne informa immediatamente la Reggenza.
3. Se la lettera di rinuncia perviene alla sola Reggenza, questa ne informa il Presidente del Collegio.



Art.21

Decadenza, rimozione, sospensione dei membri del Collegio

1. Qualora ricorrano le cause di decadenza previste dalla Legge Costituzionale n.67/2003, il Presidente del Collegio, d'ufficio o dietro segnalazione di chiunque, convoca tutti i membri effettivi e supplenti non prima di dieci giorni e nomina un relatore.
2. Il membro del Collegio della cui decadenza si tratta può presentare memorie e documenti.
3. Alla discussione può partecipare anche il membro della cui decadenza si tratta; terminata la discussione, il Collegio, senza la partecipazione del membro della cui decadenza si tratta, dichiara, con atto motivato e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, se sussistono le cause di decadenza.
4. La deliberazione viene comunicata immediatamente dal Presidente al Consiglio Grande e Generale.
5. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge Costituzionale n. 67/2003, uno o più membri del Collegio, qualora ritengano che sussistono valide ragioni per rimuovere o sospendere temporaneamente un altro membro del Collegio, chiedono al Presidente, con atto motivato, di convocare una apposita riunione; il Presidente convoca non prima di dieci giorni i membri effettivi e supplenti e nomina un relatore; si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art.22

Membri effettivi e membri supplenti per le questioni con carattere giurisdizionale

1. Nelle udienze il Collegio è composto dai tre membri effettivi oppure dai membri effettivi presenti e da quel membro o dai quei membri supplenti che, per designazione del Presidente, sostituiscono i membri effettivi assenti.
2. Il Presidente, all'inizio dell'udienza, proclama la composizione del Collegio per quell'udienza.
3. Il Presidente, se possibile, convoca per l'udienza anche un quarto membro supplente.
4. Partecipano alla Camera di Consiglio i membri che hanno formato il collegio nell'ultima udienza prima di essa, salvo il caso che uno dei tre sia assente e sia presente al suo posto il quarto membro presente nell'ultima udienza precedente la Camera di Consiglio, e salvo il caso previsto nel comma 5 del presente articolo.
5. Nel giudizio di sindacato sui Capitani Reggenti partecipano alla Camera di Consiglio soltanto i membri che sono stati presenti a tutte le udienze.

Art.23

Composizione del Collegio Garante per le questioni con carattere non giurisdizionale

1. Il Presidente del Collegio, per la trattazione collegiale e le deliberazioni sulle questioni con carattere non giurisdizionale previste dalle leggi, dai regolamenti del Collegio, o ritenute opportune dal Presidente per la migliore organizzazione e funzionamento del Collegio, convoca tutti i membri del Collegio, sia effettivi che supplenti, e decide la maggioranza dei voti favorevoli.
2. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

Art.24

Convocazione del Collegio

1. Il Presidente convoca il Collegio, nei termini stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento, se previsti; nell'avviso di convocazione sono indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, le questioni che verranno trattate, il nome dei membri del Collegio convocati, se non tutti hanno diritto di partecipare alla riunione, ed ogni altro elemento necessario o utile.



2. In caso di urgenza la convocazione può avvenire ad horas e la riunione è valida se sono presenti tre membri, sempre che le comunicazioni di cui al comma precedente siano state inviate a tutti i membri del Collegio.

Art.25

Istruttoria per le questioni con carattere non giurisdizionale

1. Qualora si renda opportuno istruire una questione non giurisdizionale, il Presidente incarica uno o più membri del Collegio di studiare preliminarmente la questione e di riferire al Collegio.

TITOLO TERZO

FUNZIONI GIURISDIZIONALI

Capo Primo

Sindacato delle norme in via diretta

Art.26

Irricevibilità del ricorso

1. Il Collegio, su proposta del Presidente, qualora ricorrano una o alcune delle cause di irricevibilità previste dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003, la dichiara con ordinanza motivata, che viene immediatamente notificata ai ricorrenti.

Art.27

Pubblicazione del ricorso

1. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 e accertata la sua ricevibilità, ne dispone la pubblicazione ad valvas e nel Bollettino Ufficiale.

Art.28

I contro ricorrenti

1. Se è stato depositato un ricorso ai sensi dell'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003, l'organo statale autore dell'atto impugnato può costituirsi come controricorrente mediante deposito delle controdeduzioni, entro dieci giorni successivi al termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003.

Art.29

Costituzione dei ricorrenti e dei contro ricorrenti

1. I ricorrenti si costituiscono in giudizio mediante deposito in Cancelleria del ricorso, accompagnato in calce dalla procura speciale ai difensori di cui all'articolo 12.

2. I controricorrenti si costituiscono in giudizio mediante deposito in Cancelleria delle loro deduzioni, accompagnate dalla procura speciale ai difensori di cui all'articolo 12 e dalla prova dell'avvenuta notificazione ai ricorrenti.

Art.30

Fissazione della data dell'udienza pubblica

1. Scaduti i quarantacinque giorni prescritti dal comma 2 dell'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 per il deposito dei ricorsi e i successivi dieci giorni per il deposito dell'eventuale



controricorso, il Presidente fissa immediatamente la data della udienza pubblica; la fissazione della udienza deve essere notificata alle parti costituite almeno venti giorni prima della data stabilita.

Art.31

Deposito di più ricorsi contro il medesimo atto normativo

1. Se vengono depositati più ricorsi nei confronti del medesimo atto normativo e le questioni sollevate da essi sono le medesime, il Presidente dispone la trattazione degli stessi nella medesima udienza per essere decisi con una sola sentenza; se invece le questioni sollevate sono diverse il Presidente, tenuto conto anche del controricorso, valuta se è opportuno riunire o tenere distinti i procedimenti, salvo il potere del Collegio di decidere diversamente in Camera di Consiglio.

Art.32

Cessazione della causa per rinuncia dei ricorrenti

1. Ciascun ricorrente può, fino alla deliberazione finale, depositare in Cancelleria la rinuncia al ricorso; in tal caso, la Cancelleria comunica l'atto di rinuncia alle altre parti. Se tutte le altre parti depositano il loro consenso entro quindici giorni dalla comunicazione, il Collegio con ordinanza, se riunito, o il Presidente del Collegio con decreto, dichiara la estinzione della causa.

Art.33

Rinvio alle disposizioni sul sindacato delle norme in via incidentale

1. Per ogni altro aspetto si applicano nel sindacato in via diretta, insieme con le disposizioni generali del presente regolamento applicabili alla questione da decidere, gli articoli 36, secondo comma, 37, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, in materia di sindacato in via incidentale, in quanto compatibili.

Capo Secondo

Sindacato delle norme in via incidentale

Art.34

Trasmissione dell'ordinanza del giudice remittente

1. L'ordinanza con cui il giudice davanti al quale pende la causa promuove d'ufficio la verifica di legittimità costituzionale, oppure ammette l'istanza delle parti o del Procuratore del Fisco allo stesso fine, deve essere trasmessa al Collegio Garante insieme al fascicolo processuale ed alla prova delle notificazioni, di cui all'articolo 13, comma 6 della Legge Qualificata n.55/2003, in ambedue i casi.

Art.35

Irricevibilità dell'ordinanza

1. Il Collegio Garante, su richiesta del Presidente, verifica la conformità dell'ordinanza alle disposizioni dell'articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003 e qualora riscontri vizi che determinano irricevibilità dell'ordinanza, rinvia con decreto motivato al giudice remittente tutta la documentazione ricevuta segnalando le irregolarità riscontrate.

Art.36

Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il Presidente del Collegio, ricevuti gli atti, e accertata la ricevibilità della questione secondo l'articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003, dispone, con decreto, la trasmissione alla Reggenza dell'ordinanza del giudice remittente e la pubblicazione dello stesso ad valvas e nel Bollettino



Ufficiale; per opportuna conoscenza viene data dalla Cancelleria comunicazione del decreto alle parti.

2. Il Presidente del Collegio dispone altresì che l'ordinanza sia numerata e annotata dal Cancelliere nel registro generale delle ordinanze e dei ricorsi pervenuti al Collegio, con l'indicazione in apposita colonna della data del ricevimento e quella della pubblicazione ad valvas e nel Bollettino Ufficiale.

Art.37

Esame degli atti depositati e presentazione di memorie e deduzioni da parte delle parti, del Procuratore del Fisco, dello Stato

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 36, le parti, il Procuratore del Fisco, lo Stato, possono esaminare gli atti depositati e presentare memorie e deduzioni, in sette copie in carta libera.
2. Il deposito di memorie e deduzioni vale costituzione in giudizio.

Art.38

Fissazione della data dell'udienza di discussione e convocazione del collegio giudicante

1. Non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 36 il Presidente del Collegio, tenuto conto dello stato delle cause pendenti, fissa con decreto la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento, almeno dieci giorni prima della data stabilita, alle parti, al Procuratore del Fisco, allo Stato, se costituiti, e convoca il collegio giudicante.

Art.39

Decisione in Camera di Consiglio senza udienza per mancata costituzione delle parti

1. Se nessuna delle parti si è costituita, il Presidente demanda la questione direttamente alla Camera di Consiglio, rispettando i termini di cui all'articolo 38.

Art.40

Nomina del giudice per l'istruzione e la relazione

1. Nello stesso giorno del decreto di cui all'articolo 38, il Presidente del Collegio nomina uno dei tre membri effettivi per l'istruzione e per la relazione, al quale il Cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa.

Art.41

Ulteriore deposito di memorie prima dell'udienza

1. E' ammesso il deposito nella Cancelleria del Collegio di ulteriori memorie illustrative, nel numero di sette copie cartacee più una su supporto magnetico, fino all'ottavo giorno libero prima dell'udienza prevista dall'articolo 38.

Art.42

Trasmissione degli atti ai membri del Collegio

1. A cura del Cancelliere viene trasmesso ad ogni membro del Collegio, almeno dieci giorni prima dell'udienza, o comunque immediatamente nel caso previsto dall'articolo 41, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo della causa e di tutti i successivi atti del processo.

Art.43

L'udienza pubblica



1. All'udienza il relatore descrive in modo succinto i fatti che hanno portato al giudizio davanti al Collegio ed illustra le questioni giuridiche che ne emergono.
2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente regola la discussione e può determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi.
4. La polizia delle udienze è assicurata dal Presidente anche per mezzo delle forze di polizia.

Art.44

Deliberazione del Collegio

1. Terminata l'udienza pubblica, o le eventuali udienze pubbliche rese necessarie, il Presidente convoca il Collegio in Camera di Consiglio per la valutazione collegiale delle risultanze emerse dalla discussione in udienza.
2. Al termine della discussione il Collegio vota una ipotesi di deliberazione ed incarica uno dei membri, che può essere diverso dal relatore, di redigere il testo della sentenza.
3. Il Presidente convoca il Collegio non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni dalla riunione di cui ai precedenti commi per la deliberazione definitiva e l'approvazione dell'intero testo della sentenza; a questo fine il redattore distribuisce agli altri membri, a cura del Cancelliere, almeno cinque giorni prima della riunione, il testo da lui elaborato.
4. In ogni caso la deliberazione definitiva del collegio giudicante deve essere resa entro due mesi dall'ultima udienza, a meno che, per impedimento, o per morte, o altra causa di cessazione dalla carica di uno dei membri del collegio giudicante, non sia possibile sostituirlo ai sensi del presente regolamento e sia necessario costituire un nuovo collegio; qualora comunque trascorrono più di due mesi dall'ultima udienza, resta l'obbligo del Collegio Garante di rendere una deliberazione sulla causa.
5. La sentenza porta la data della deliberazione di cui al comma precedente, è sottoscritta da tutti i membri del collegio giudicante, viene depositata in Cancelleria il giorno successivo e immediatamente a cura della Cancelleria notificata alle parti e comunicata in copia conforme alla Reggenza.
6. Entro cinque giorni dal deposito la sentenza viene trasmessa, con la restituzione degli atti, all'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento.
7. La sentenza, sia di accoglimento sia di rigetto, viene pubblicata ad valvas e sul Bollettino Ufficiale; le disposizioni dichiarate incostituzionali, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che il Consiglio Grande e Generale abbia legiferato in applicazione dell'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, non possono essere più applicate da chiunque.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso previsto dall'articolo 39.

Art.45

Indipendenza del processo davanti al Collegio rispetto al processo a quo

1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio Garante neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale.

Capo Terzo

Giudizi sulla ammissibilità dei referendum, sui conflitti costituzionali, sulla responsabilità istituzionale dei Capitani Reggenti

Art.46

Giudizi sulla ammissibilità dei referendum



1. Nei giudizi di ammissibilità dei referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della [Legge 28 novembre 1994, n.101]³⁵, relative alle funzioni del disciolto Collegio Giudicante sul Referendum, e le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della Legge Qualificata n.55/2003.

Art.47

Conflitti tra organi costituzionali

1. Nei conflitti tra organi costituzionali il Collegio applica le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge Qualificata n.55/2003.
2. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo; l'estinzione viene dichiarata con sentenza.
3. Gli organi interessati possono comparire personalmente ed essere difesi e rappresentati dall'Avvocatura dello Stato o da liberi professionisti.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale.

Art.48

Sindacato sui Capitani Reggenti

1. Nel giudizio di sindacato sui Capitani Reggenti il Collegio Garante applica le disposizioni dell'articolo 17 della Legge Qualificata n.55/2003.
2. Chi è sottoposto a giudizio ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali, ma deve comunque farsi difendere e rappresentare da un avvocato secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.
3. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale.

Capo Quarto

Giudizi sui magistrati di competenza del Collegio Garante

Art.49

Giudizi sulla astensione dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati

1. Ai sensi dell'[articolo 5 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144]³⁶, sulle astensioni e ricusazioni dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati decide il Collegio Garante.
2. Se uno dei giudici di cui al comma 1 incorre in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 (Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario), deve dichiararlo, richiedendo al Collegio Garante di sollevarlo dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.
3. La domanda, dopo la notifica alle parti, è trasmessa all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, unitamente agli atti del procedimento; nella istanza devono essere indicate e prodotte le prove.

³⁵ La Legge 28 novembre 1994 n.101 è stata abrogata e sostituita dalla Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1, a sua volta modificata dalla Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1 e dalla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.2.

³⁶ La Legge Costituzionale n. 144/2003 è stata abrogata dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1. Il riferimento deve intendersi all'articolo 3 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.



4. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale decide sull'istanza entro trenta giorni.
5. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notifica alle parti e al magistrato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale, in uno con la restituzione del fascicolo.

Art.50

Giudizi sulle ricusazioni dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati

1. Le parti possono ricusare i giudici e il Procuratore del Fisco nei casi indicati dall'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 (Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario).
2. L'istanza di ricazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente i motivi di ricazione previsti dalla legge e le prove a sostegno degli stessi.
3. Il Giudice, ricevuta l'istanza, ne informa il Magistrato Dirigente e la trasmette immediatamente al Collegio Garante assieme al fascicolo processuale.
4. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio il quale, entro i successivi tre giorni, assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali; le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copie; qualora siano richieste prove testimoniali, il membro del Collegio designato provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio; scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione del membro del Collegio designato, che deve essere depositata entro dieci giorni.
5. La sentenza viene depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notificazione alle parti e al magistrato ricusato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale con la restituzione del fascicolo.
6. Qualora, dopo il deposito dell'istanza di ricazione, sia necessario il compimento di atti processuali urgenti e indilazionabili, ovvero quando le parti possano subire un ingiusto ed irreparabile pregiudizio nelle more del procedimento di ricazione, il membro designato del Collegio, su istanza di parte, può disporre la trasmissione di copia degli atti processuali al Magistrato Dirigente, il quale designa, secondo le regole sulla distribuzione del lavoro giudiziario e nel rispetto del principio della competenza professionale, il magistrato che deve adottare tali provvedimenti in sostituzione di quello ricusato.
7. Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricazione, il magistrato dichiara di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, ed il procedimento di ricazione si estingue.

Art.51

Azione di sindacato sui magistrati

1. L'azione di sindacato dei magistrati prevista dal primo comma dell'articolo 7 [e dall'articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 (Organi del potere giudiziario, istituzione, definizione e responsabilità)]³⁷ viene esercitata secondo le disposizioni e le modalità previste in tali norme costituzionali.

TITOLO QUARTO

³⁷ MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 16 settembre 2011 n.138, Articolo 1:

La presente legge disciplina le procedure da instaurarsi per l'Azione di Sindacato dei Magistrati, istituita dall'articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 così come modificato dall'articolo 4 della Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2.

La Legge Costituzionale n. 144/2003 è stata abrogata dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 Il riferimento deve intendersi alla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.52

Funzioni giurisdizionali transitorie secondo il Titolo VII della Legge Qualificata n.55/2003

1. Sino a che i giudici per la terza istanza e i giudici per i rimedi straordinari non abbiano prestato giuramento, il Collegio Garante esercita le funzioni di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, secondo le disposizioni della Legge Qualificata n.55/2003, Titolo VII.
2. Il Presidente del Collegio assegna la trattazione delle questioni relative alle funzioni giurisdizionali transitorie in via prioritaria ai membri supplenti, secondo criteri di specializzazione, salvo non reputi di assegnarla ad un membro effettivo.

Art.53

Integrazioni al Regolamento generale

1. Ogni qual volta il Collegio, nello svolgimento delle sue funzioni e nella organizzazione della sua attività, deve decidere questioni che non trovano soluzione nelle leggi o nel presente regolamento, può approvare una nuova disposizione integrativa di esso, secondo le disposizioni della Legge Qualificata n.55/2003 in materia, e subito dopo applicarla al caso, a meno che tale disposizione comporti obblighi o doveri o oneri nei confronti di soggetti esterni al Collegio, nel qual caso la nuova disposizione entra in vigore solo dopo la pubblicazione legale, o nel giorno indicato dalla stessa disposizione o altrimenti quindici giorni dopo.

Art.54

Modificazioni e sostituzione del Regolamento generale

1. Le modificazioni al presente regolamento, sia che vengano disposte con modificazioni espresse testuali, sia che vengano portate con atti formalmente separati, vengono approvate dal Collegio seguendo le regole previste dalla Legge Qualificata n.55/2003 per l'approvazione del regolamento.
2. Ogni qual volta, per lo stratificarsi nel tempo di successive disposizioni integrative e correttive del presente regolamento, appare opportuno procedere ad una riformulazione complessiva, il Presidente del Collegio affida ad un membro il compito di procedere alla elaborazione del nuovo testo che, una volta approvato dal Collegio, sostituisce definitivamente il precedente.

Art.55

Regolamenti interni

1. Il Collegio, quando appare opportuno, approva, con le stesse regole e modalità del regolamento generale, regolamenti interni su oggetti specifici.
2. Nel titolo di tali regolamenti deve essere indicato con chiarezza e precisione il loro oggetto.
3. Anche i regolamenti interni vanno pubblicati legalmente.

Art.56

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003, con decreto del Presidente del Collegio Garante ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



LEGGE QUALIFICATA 26 GENNAIO 2012 N.1

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Nella presente legge:
 - a) per "Rapporti Fiduciari", si intendono i rapporti giuridici di cui all'articolo 2, comma 9, della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144³⁸, introdotto dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 istitutiva della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
 - b) per "Corte", si intende la Corte per il trust ed i rapporti fiduciari di cui alla Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, introdotto dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 istitutiva della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
 - c) per "Presidente", si intende il Presidente della Corte.

TITOLO II COSTITUZIONE DELLA CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI

Art. 2 *(Funzioni)*

1. La Corte esercita le funzioni indicate nell'articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144³⁹.

Art. 3 *(Elezione e nomina)*

1. Il Presidente ed i membri della Corte sono eletti, a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio Grande e Generale. La Reggenza sottopone alla votazione del Consiglio i nomi dei candidati designati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dei membri della Corte i Capitani Reggenti convocano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la formulazione delle candidature.
3. I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera e sono nominati per cinque anni.
4. Il Presidente ed i membri della Corte, salvo che intervengano dimissioni volontarie o decadenza, possono concorrere per il rinnovo del mandato.
5. Il Presidente ed i membri della Corte assumono l'incarico, prestando il giuramento nelle mani della Ecc.ma Reggenza.

³⁸ La legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 come successivamente modificata è stata abrogata dall'art. 18 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.

³⁹ La legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 come successivamente modificata è stata abrogata dall'art. 18 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.



6. Il Presidente ed i membri, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo.
7. Il Presidente ed i membri della Corte non sono componenti del Consiglio Giudiziario.

Art. 4
(Incompatibilità)

1. Il Presidente ed i membri della Corte non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell'ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche od amministrative, né esercitare attività commerciali od industriali, non possono ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all'estero.
2. Il Presidente ed i membri della Corte non possono esercitare la libera professione nel territorio della Repubblica.

Art. 5
(Dimissioni e decadenza)

1. La rinuncia all'ufficio avviene mediante dimissioni presentate alla Reggenza. La rinuncia ha effetto immediato.
2. Il Presidente ed i membri della Corte decadono dalla carica qualora sopravvengano le cause di incompatibilità indicate nell'articolo 4 della presente legge.

Art. 6
(Astensione e ricusazione)

1. Al Presidente ed ai membri della Corte si applicano le cause di astensione e di ricusazione previste dall'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145.
2. La decisione compete al Collegio Garante ai sensi delle disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n. 55 in quanto compatibili.

Art. 7
(Composizione della Corte; funzioni del Presidente)

1. La Corte è composta da un Presidente e da sei membri effettivi.
2. Il Presidente:
 - a) organizza il lavoro giudiziario della Corte e non è soggetto alla sorveglianza del Magistrato Dirigente;
 - b) presenta annualmente al Magistrato Dirigente del Tribunale Unico una relazione sull'attività svolta dalla Corte.
3. Con regolamento emesso dalla Corte, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, sono stabiliti e regolati gli ulteriori poteri del Presidente, ivi quello di regolare il ricorso al *consilium sapientis*, nominato tra esperti di chiarissima fama per il trust ed i rapporti fiduciari e quelli attribuiti dal decreto delegato emesso ai sensi dell'articolo 8.
4. Al fine di individuare gli esperti di cui al precedente comma 3) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Corte, provvede alla redazione di un apposito albo che sarà sottoposto al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

Art. 8
(Procedura)



1. Con decreto delegato sarà disciplinato il procedimento di fronte alla Corte al fine di assicurare un celere svolgimento dei processi nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale ed in particolare del diritto alla difesa e del contraddittorio.
2. Il decreto delegato:
 - a. stabilirà che spetta al Presidente determinare la lingua o le lingue del procedimento, in ragione del collegamento più stretto che ha la lingua con i fatti di causa e le parti, e la possibilità di determinare se la causa deve essere decisa dalla Corte in composizione monocratica, in composizione collegiale od a piena Corte, in ragione della complessità della stessa e la sua connessione con ordinamenti diversi che possano rendere maggiormente opportuno il concorso di competenze e valutazioni di giudici diversi;
 - b. detterà regole e modalità per semplificare i meccanismi del procedimento e velocizzare la notifica degli atti giudiziari prevedendo, tra l'altro, notifiche anche mediante raccomandata, telegramma o mezzi simili;
 - c. attribuirà al Presidente il potere di stabilire, di volta in volta, con quali modalità e da chi è consultabile il fascicolo di causa;
 - d. disciplinerà la concessione di misure cautelari e provvisorie, anche atipiche;
 - e. disporrà l'immediata esecutività delle sentenze della Corte;
 - f. prevederà la semplificazione e riduzione dei termini processuali, rispetto a quelli della procedura civile di fronte al Tribunale Unico, al fine di accelerare i tempi per giungere alla decisione;
 - g. disciplinerà il patrocinio di fronte alla Corte di avvocati forensi, nel rispetto delle norme che regolano la professione di Avvocato e Notaio nella Repubblica;
 - h. regolerà gli aspetti formali e sostanziali della decisione della causa e la possibilità di ciascun giudice di emettere opinioni dissenzienti, rispetto alla decisione della maggioranza;
 - i. disciplinerà la fase di appello, limitando l'appello alle sole questioni di diritto, fermi gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di prime cure ed introducendo meccanismi che evitino la proposizione di appelli al solo fine di dilazionare il passaggio in giudicato della sentenza appellata;
 - j. disciplinerà che la durata della fase di appello non potrà superare i 180 giorni dalla interposizione dello stesso. In difetto la sentenza appellata passa in giudicato;
 - k. regolerà il ricorso obbligatorio al *consilium sapientis* da parte del Giudice delle Appellazioni;
 - l. stabilirà che avverso la sentenza resa dal Giudice delle Appellazioni non sono ammesse impugnative di fronte al giudice di terza istanza;
 - m. stabilirà il trattamento economico dei giudici della corte, legandolo alla numero di cause decise da ciascuno;
 - n. stabilirà procedure e modalità di copertura dei costi di funzionamento della Corte a carico delle parti;
 - o. prevederà tutto quanto altro opportuno per assicurare un processo snello e rapido di fronte alla Corte ed un suo fluido funzionamento anche delegando poteri, in tal senso, alla Corte stessa.
3. Le norme di procedura del presente articolo sono modificabili con legge ordinaria.



DECRETO DELEGATO 30 SETTEMBRE 2013 N.128
PROCEDIMENTO INNANZI LA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto delegato:
- a) per "Corte", si intende la "Corte per il trust ed i rapporti fiduciari" di cui alla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1;
 - b) per "Cancelleria", si intende la Cancelleria della Corte;
 - c) per "Presidente", si intende il Presidente della Corte;
 - d) per "Rapporti Fiduciari", si intendono i rapporti giuridici rientranti nella competenza della Corte;
 - e) per "imposta giudiziale", si intende l'imposta giudiziale di cui alla Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II
PROCEDIMENTO

Art.2
(Proposizione della causa)

1. Le azioni relative a Rapporti Fiduciari si propongono con citazione, contenente le domande e le loro ragioni di fatto e di diritto, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che l'attore acclude alla citazione.
2. La citazione è depositata presso la Cancelleria, unitamente, a pena di improcedibilità, alla prova del versamento:
 - a) dell'imposta giudiziale;
 - b) dei diritti di cancelleria nell'ammontare periodicamente determinato dal Presidente, in via generale, anche in relazione al valore della causa.
3. La Cancelleria forma il fascicolo di causa e lo presenta senza ritardo al Presidente.
4. Il Presidente, accertato l'omesso totale o parziale versamento dell'imposta giudiziale e dei diritti di cancelleria, concede alla parte inadempiente il termine di venti giorni correnti per provvedere al pagamento e sanare, in tal modo, l'atto improcedibile.

Art.3
(Conflitti di competenza)

1. Qualora il Presidente ritenga che la causa non rientri nella competenza della Corte ne informa immediatamente il Magistrato Dirigente del Tribunale e, qualora questi concordi, lo comunica alla parte istante, invitandola a proporre la causa dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Egualmente procede il Magistrato Dirigente, nel caso inverso, qualora la questione sia sollevata da un Commissario della Legge del Tribunale.
3. In caso di conflitto fra il Magistrato Dirigente e il Presidente della Corte, il conflitto è devoluto al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Si applicano in quanto compatibili le norme sul conflitto di giurisdizione di cui alla Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4



(Inizio del procedimento)

1. Il Presidente, con decreto non impugnabile:
 - a) autorizza la citazione, fissa l'udienza di costituzione e l'udienza per la contestazione orale della lite, determina la lingua o le lingue del procedimento in ragione del collegamento più stretto che ha la lingua con i fatti di causa e le parti e decide se la causa deve essere decisa dalla Corte per mezzo di un singolo Giudice o da un collegio, del quale indica i componenti e il presidente dello stesso, o in piena Corte;
 - b) determina la parte variabile del compenso dovuto al Giudice o al collegio di Giudici che decideranno la causa;
 - c) determina la somma, variabile in funzione della complessità della vertenza e/o del valore della stessa e conformemente ai criteri generali, che la parte istante è tenuta a versare entro sette giorni, a pena di improcedibilità, in relazione al complessivo compenso ed al rimborso spese dovuti al Giudice o al collegio di Giudici che decideranno la causa. La predetta somma è determinata dal Presidente applicando una maggiorazione, nella percentuale variabile dal 10% al 20%, sugli oneri sostenuti dall'Erario per i compensi ed i rimborsi spese in favore dei Giudici nonché per le spese di cancelleria;
 - d) stabilisce le modalità di custodia del fascicolo di causa e della sua consultazione da parte degli avvocati;
 - e) comunica al convenuto l'invito a costituirsi, significandogli che in difetto di costituzione tutte le notifiche successive, escluse solamente quelle delle domande nuove e della sentenza, gli saranno validamente eseguite ad valvas.
2. Non si applica l'articolo 5 della Legge 21 ottobre 1988 n.106.
3. La rappresentanza in giudizio, anche per quanto riguarda avvocati forensi, è disciplinata dalle regole della procedura civile sammarinese.

Art.5
(Termini)

1. Il computo di qualsiasi termine avviene in giorni correnti con riferimento ai giorni di calendario.
2. I termini che scadono in un giorno nel quale non sono aperti gli uffici giudiziari scadono nel successivo giorno di apertura.

Art.6
(Notificazioni)

1. Il Presidente dispone sulle modalità di notifica; può disporre che le notificazioni avvengano per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, di corriere con prova di ricevimento, di raccomandata con ricevuta di ritorno o di altri modi, diversi da quelli tipici previsti dalla procedura civile ordinaria. La notifica è disposta in queste forme tutte le volte che il destinatario non sia residente o domiciliato nella Repubblica oppure tutte le volte in cui lo consiglino circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.
2. Il Presidente può consentire che una notificazione avvenga nelle forme proprie dello Stato nel quale essa debba essere eseguita.
3. Tutti i provvedimenti emessi dal Presidente o dalla Corte sono notificati d'ufficio, così come gli atti di parte di cui il Presidente ordini la notifica.
4. Qualora sia stato nominato un Agente Residente nella Repubblica, ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n.42, tutti gli atti del processo, incluse le sentenze, possono essere notificati al trustee ed al guardiano presso l'Agente Residente, con gli stessi effetti della notifica eseguita personalmente a costoro.
5. Le parti costituite in giudizio si intendono elettivamente domiciliate in San Marino, presso lo studio del proprio avvocato. La notifica presso tale domicilio produce gli effetti della notifica



eseguita personalmente alla parte. La parte che revoca il proprio domicilio resterà comunque lì domiciliata ai fini del procedimento sino alla elezione del nuovo.

6. Nessun atto processuale deve essere obbligatoriamente notificato in mani proprie del destinatario e non si applica alle notifiche effettuate ai sensi del presente decreto delegato la Rub. III, lib. II delle Leges Statutae nella parte che dispone la ripetizione della notifica ove non avvenuta in mani proprie. La notifica in mani proprie è, comunque, sempre valida.

Art.7

(Misure cautelari e provvisorie)

1. Una parte può chiedere al Presidente, anteriormente alla prima udienza e successivamente in qualunque fase del procedimento, di pronunciare, in via cautelare e provvisoria, qualsiasi provvedimento previsto dalla procedura civile ordinaria o di imporre o proibire una condotta in tutti i casi in cui vi sia il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto vantato in giudizio, questo subisca un pregiudizio irreparabile.

2. Il Presidente provvede dopo avere assunto sommarie informazioni e, ove lo creda opportuno, sentita la persona contro cui il provvedimento è richiesto. Qualora provveda senza avere sentito tale persona, fissa un'udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a ventuno giorni. In tale udienza, conferma, modifica o revoca il provvedimento. Il Presidente può imporre al ricorrente di prestare cauzione.

3. Su richiesta di parte, il Presidente fissa, con decreto costituente titolo esecutivo, la somma di denaro dovuta dal destinatario del provvedimento al richiedente in caso di inosservanza o di ritardata osservanza del provvedimento avuto riguardo al pregiudizio che l'inosservanza o la ritardata osservanza produrrebbe e al valore della causa.

4. I provvedimenti del Presidente non sono soggetti a reclamo, ma possono essere revocati o modificati dal Presidente in corso di causa o dal Giudice con la decisione che statuisce sul merito.

Art.8

(Procedimento)

1. All'udienza fissata per la costituzione delle parti, l'attore ha l'onere di riprodurre la citazione ed il convenuto ha la facoltà di depositare una memoria per eccepire e rispondere, contenente tutte le proprie difese rispetto ai fatti e alle ragioni dell'attore nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che acclude alla memoria e le eventuali domande riconvenzionali.

2. Una parte, qualora richiesta dall'altra parte o dalla Corte di produrre un documento, anche se non comune alle parti, può produrlo in un plico sigillato, rimettendo alla Corte se aprirlo e se renderne noto il contenuto alle altre parti.

3. All'udienza fissata per la contestazione orale della lite:

a) la Corte:

- 1) decide qualsiasi questione sollevata dalle parti circa la regolarità del contraddittorio;
- 2) può richiedere chiarimenti sui fatti e indicare le questioni delle quali ritiene necessaria la trattazione;

b) le parti, sotto la direzione della Corte:

- 1) producono documenti;
- 2) formulano compiutamente e definitivamente le proprie domande ed eccezioni;
- 3) richiedono l'ammissione dei mezzi di prova.

4. Al termine dell'udienza la Corte:

- a) con decreto sempre modificabile nel corso del procedimento, si pronuncia sulle richieste di prova e fissa, sentite le parti, il calendario e le modalità della assunzione delle prove e, ove lo ritenga, dell'interrogatorio di una o più parti;
- b) ovvero fissa l'udienza di discussione orale ai sensi del seguente articolo 9;
- c) ovvero trattiene la causa per la decisione.



5. Qualora la causa non sia stata assegnata a un singolo Giudice, la Corte può designare un Giudice alla assunzione delle prove.

6. Alle udienze non sono ammesse persone diverse dalle parti, dai loro patrocinatori e dai consulenti, questi ultimi ove consentiti dalla Corte. Un testimone ha accesso all'udienza solo per il tempo necessario per la sua testimonianza.

7. La Corte può in qualunque fase cercare di conciliare le parti. Qualora esse si concilino, il verbale della conciliazione, munito della medesima forma della sentenza ma sottoscritto anche dalle parti o da chi ha il potere di conciliare per esse, ha i medesimi effetti di una sentenza definitiva e non impugnabile.

Art.9

(Discussione della causa)

1. Quando la Corte ritiene la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di discussione orale.

2. A pena di esclusione dalla discussione orale, ciascuna parte è tenuta a depositare una traccia strutturata degli argomenti che intende trattare almeno sette giorni prima dell'udienza.

3. L'udienza di discussione orale può svolgersi anche in video conferenza, secondo il Regolamento per le videoconferenze emanato dal Presidente. In questo caso il Regolamento dovrà, comunque, prevedere che:

- a) l'udienza è iniziata e gestita dal Giudice o dal Presidente del Collegio, assistito dal Cancelliere o suo delegato, presso un'aula del Tribunale della Repubblica di San Marino;
- b) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
- c) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

Art.10

(Decisione della causa)

1. Qualora una causa debba essere decisa dalla Corte in composizione collegiale:

- a) la Corte si riunisce validamente anche in video conferenza, iniziata e gestita secondo il Regolamento per le videoconferenze di cui al precedente articolo 9;
- b) la Corte assume le proprie decisioni a maggioranza;
- c) il Presidente del Collegio incarica un Giudice di redigere la sentenza;
- d) qualora le ragioni della decisione non siano da tutti condivise o il dispositivo non sia deliberato con il voto conforme di tutti i Giudici, ciascun Giudice ha il diritto di accludere alla sentenza la propria opinione, che ne forma parte integrante.

2. La sentenza dispone a quale parte fanno carico le spese del procedimento e può porre, in tutto o in parte, gli onorari di difesa della parte vincitrice a carico della parte soccombente.

3. La sentenza è resa nella lingua o in una delle lingue del procedimento; tuttavia, in qualsiasi tempo, su richiesta di parte o d'ufficio, il dispositivo ovvero il dispositivo e le ragioni della decisione sono redatte anche nella lingua dello Stato nel quale la sentenza potrà avere esecuzione.

4. La sentenza è emessa nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino e porta l'invocazione della divinità, oltre alla firma del Presidente del Collegio o del singolo Giudice ed al suggello d'ufficio.

5. La sentenza è depositata presso la Cancelleria, dalla quale viene pubblicata all'udienza stabilita dalla Corte.

6. La sentenza è sempre immediatamente esecutiva.

7. La sentenza, fermo il diritto delle parti di ottenere immediata copia del dispositivo, può disporre:

- a) che essa non sia accessibile al pubblico e che copie non siano rilasciate, neanche alle parti, senza autorizzazione del Presidente;



- b) che in Cancelleria sia depositata una copia della stessa, priva dei nomi delle parti e degli altri soggetti interessati alla causa, così come di altri elementi che possano condurre a individuare le parti o l'oggetto della causa, della quale le parti e i terzi possano liberamente estrarre copie.
8. Il Presidente può sempre modificare queste disposizioni o emanarle qualora la sentenza ne sia priva.

Art.11
(Appello)

1. L'appello può investire qualsiasi questione di diritto, fermi gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte purché venga ammesso ai sensi dei successivi commi.
2. La parte soccombente può richiedere al Presidente, entro quattordici giorni dalla pubblicazione della sentenza, di essere autorizzata ad appellare; il Presidente, con provvedimento motivato, rigetta oppure concede l'autorizzazione all'appello esclusivamente in ragione della incertezza delle questioni giuridiche decise o della loro importanza in via generale.
3. In caso di rigetto dell'autorizzazione all'appello, la parte ricorrente, nei successivi quattordici giorni dal diniego del Presidente, può chiedere al Giudice d'Appello che ammetta comunque l'impugnazione.
4. L'appello:
 - a) è interposto avanti al Giudice d'Appello entro quattordici giorni dalla concessione dell'autorizzazione all'appello;
 - b) è notificato alle parti al loro domicilio o, qualora costituite nel procedimento di primo grado, al domicilio eletto presso lo studio del proprio avvocato sammarinese secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5;
 - c) è seguito, a pena di improcedibilità, dal deposito degli specifici motivi di appello entro quattordici giorni dalla interposizione.
5. Entro quattordici giorni dal deposito dei motivi, il Giudice d'Appello richiede il consilium sapientis, individuando il sapiente nell'albo redatto in forza dell'articolo 7, comma 4 della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1. Il Giudice d'Appello individuerà un unico sapiente, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato reso da un singolo Giudice, ovvero un collegio composto di tre sapienti, nel caso sia stato reso da un collegio o in piena Corte.
6. Il Giudice d'Appello si attiene ai principi di diritto enunciati dal sapiente. È precluso il successivo ricorso ai rimedi straordinari.
7. Il giudizio di appello deve essere concluso entro novanta giorni dalla sua instaurazione, non computandosi in questo termine il periodo decorrente dalla richiesta del consilium sapientis al suo ottenimento.
8. Al procedimento si applicano con gli opportuni adattamenti le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9 e 10.
9. La sentenza resa dal Giudice d'Appello costituisce giudicato. Il principio del diritto comune sulla "doppia conforme" non si applica.

CAPO III
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Art.12
(Competenza e procedimento)

1. I provvedimenti previsti dagli articoli 53, 54 e 55, primo comma, della Legge 1° marzo 2010 n.42 e dall'articolo 16 della Legge 1° marzo 2010 n.43 sono richiesti al Presidente con ricorso e da lui pronunciati, assunte sommarie informazioni e, qualora egli lo ritenga, sentita la persona contro cui il provvedimento è richiesto o altre persone interessate.
2. Il Presidente decide con decreto immediatamente esecutivo.
3. L'autorizzazione al reclamo è disciplinata dall'articolo 11, commi 2 e 3.



4. Il reclamo, se autorizzato, è proposto al Presidente, il quale lo devolve a un collegio composto da tre Giudici. Al procedimento si applicano con gli opportuni adattamenti le disposizioni sul giudizio di primo grado avanti la Corte.

CAPO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

Art.13

(Compenso del Presidente, del Giudice e del consilium sapientis)

1. Al Giudice, chiamato ad intervenire in un determinato procedimento, spetta un compenso per ogni procedimento trattato. Detto compenso è composto da una parte fissa ed una variabile. La parte fissa è determinata nelle modalità contenute da apposito regolamento emesso dal Presidente e la parte variabile con il decreto di cui al precedente articolo 4.
2. Ciascun sapiente del *consilium sapientis* è retribuito per ciascun *consilium* nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n. 4.
3. Il trattamento economico del Presidente della Corte è determinato in misura corrispondente al solo piede retributivo stabilito dall'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 per la retribuzione dei Giudici d'Appello, corrisposto per dodici mensilità.⁴⁰

Art.14

(Rimborso spese)

1. Le spese di vitto e alloggio del Giudice in occasione delle udienze, sostenute presso strutture alberghiere convenzionate, sono poste a carico dello Stato.
2. Al Giudice, in occasione delle udienze, è inoltre riconosciuto un rimborso spese di viaggio, se sostenute, pari all'intero biglietto aereo in classe economica e/o all'intero biglietto ferroviario di I^a classe, dalla città di residenza alla città di Rimini.

Art.15

(Imputazione a bilancio)

1. La gestione dei proventi e degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto delegato avviene su specifici capitoli del Bilancio dello Stato da istituirsi nell'ambito della Legge di Bilancio o altro provvedimento di variazione di Bilancio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

⁴⁰ **Testo originario (Decreto Delegato n.128/2013):**

1. Al Giudice, chiamato ad intervenire in un determinato procedimento, spetta un compenso per ogni procedimento trattato. Detto compenso è composto da una parte fissa ed una variabile. La parte fissa è determinata nelle modalità contenute da apposito regolamento emesso dal Presidente e la parte variabile con il decreto di cui al precedente articolo 4.
2. Il *consilium sapientis* è retribuito per ciascun *consilium* nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n.4.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 20 dicembre 2013 n.174, Articolo 17, comma 2:

2. All'articolo 13 del Decreto Delegato n.128/2013 è aggiunto il seguente comma:
"3. Il trattamento economico del Presidente della Corte è determinato in misura corrispondente al solo piede retributivo stabilito dall'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 per la retribuzione dei Giudici d'Appello, corrisposto per dodici mensilità."

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 20

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128 è così sostituito:
"2. Ciascun sapiente del *consilium sapientis* è retribuito per ciascun *consilium* nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n. 4."



Art.16
(Norme transitorie)

1. Fintanto che non sia costituita la Cancelleria della Corte, con relativa dotazione organica e di risorse, le sue funzioni sono svolte dalla Cancelleria del Tribunale.

Art.17
(Applicazione delle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato divengono applicabili al completamento delle procedure di cui agli articoli 3 e 7, comma 4, della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1.